



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 328

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 luglio 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 8
2 ^a - Giustizia	» 22
5 ^a - Bilancio	» 24
6 ^a - Finanze e tesoro	» 28
7 ^a - Istruzione	» 32
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 52
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 60
11 ^a - Lavoro	» 104
12 ^a - Igiene e sanità	» 107
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 120
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 123

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 127
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 131
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 133

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag. 137
---	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani *Pag.* 140

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 143

2^a - Giustizia - Pareri » 145

6^a - Finanze e tesoro - Pareri » 146

CONVOCAZIONI Pag. 147

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 20 luglio 2010

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Francesco Rutelli, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 31138/10B

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nelle sedute del 6 e del 13 luglio 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue la discussione, nel corso della quale prendono la parola il relatore BALBONI (*PdL*) ed i senatori SANNA (*PD*), MAZZATORTA (*LNP*), IZZO (*PdL*), LUSI (*PD*) e ADAMO (*PD*) ed il PRESIDENTE.

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Balboni di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Francesco Rutelli.

La Giunta approva quindi la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Balboni di redigere la relazione per l'Assemblea.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in relazione ad un procedimento penale riguardante il deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa quindi che in data 15 luglio 2010, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con ricorso n. 1 depositato il 4 gennaio 2010 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 174 del 10 maggio 2010, depositata in cancelleria il successivo 13 maggio. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera adottata nella seduta del 12 febbraio 2009, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'ex senatore Giorgio Stracquadanio di cui al Doc. IV-ter, n. 12, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

L'ordinanza di ammissione del conflitto, unitamente al ricorso introduttivo, è stata notificata al Senato in data 14 luglio 2010.

Il Presidente del Senato ha pertanto deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione relativa all'eventuale costituzione in giudizio del Senato nel predetto conflitto di attribuzioni affinché la stessa riferisca all'Assemblea.

Il senatore SANNA (PD) chiede di rinviare l'esame al fine di approfondire adeguatamente la questione in titolo.

Il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di rinvio formulata dal senatore Sanna.

La Giunta accoglie la proposta di rinvio dell'esame.

VERIFICA DEI POTERI

Circoscrizione Estero – Ripartizione Europa

Il relatore, senatore IZZO (PdL), riferisce sulle principali problematiche relative alle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero e in particolare illustra la relazione sulla ripartizione Europa.

Dopo richieste di chiarimento del senatore LUSI (PD) e della senatrice MARINARO (PD), cui rispondono il PRESIDENTE e il relatore, se-

natore IZZO (*PdL*), la Giunta conviene all'unanimità dei presenti sulla proposta di dichiarare valida l'elezione dei senatori eletti nella circoscrizione stessa e cioè Claudio Micheloni e Raffaele Fantetti.

La seduta termina alle ore 13,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 20 luglio 2010

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Interviene il ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale Fitto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; parere in parte contrario, in parte favorevole e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), in sostituzione del relatore designato, senatore Battaglia, dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 3, in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo *status* del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 1.17 propone di esprimere un parere contrario, in quanto appare improprio prevedere, tanto più nell'ambito di un provvedimento d'urgenza, norme di carattere ordinamentale che dispongano l'obbligo di deliberazioni all'unanimità del Consiglio dei ministri, anche in considerazione della natura dell'organo. Rileva, inoltre, che, con legge ordinaria, non è possibile attribuire diritto di voto, in sede di Consiglio dei ministri, a soggetti diversi da quelli previsti dalla Costituzione. Opportunamente, infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso 2 del decreto-legge in titolo, il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessato all'intesa è solo invitato a partecipare alla relativa seduta del Consiglio dei ministri.

Propone di esprimere, altresì, un parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1, in quanto introducono, in un provvedimento d'urgenza, proroghe di deleghe legislative.

Ritiene opportuno formulare un parere contrario anche sull'emendamento 3.5, in quanto, analogamente all'articolo 3 del decreto-legge in titolo, reca disposizioni di carattere ordinamentale, in particolare relative allo *status* di parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore SANNA (*PD*) propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.0.10, in quanto la disposizione ivi prevista assicura il pieno rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Autorità indipendente per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), nel condividere il rilievo del senatore Sanna, integra la proposta di parere con l'osservazione da lui formulata.

Il senatore BIANCO (*PD*), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifesta il suo apprezzamento per l'accoglimento di una delle più rilevanti obiezioni sollevate dai senatori dell'opposizione, ovvero la necessità di sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere illustrato dal Presidente, pubblicato in allegato al resoconto.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore MALAN (*PdL*) avanza una proposta di parere favorevole, a condizione che, all'articolo 10, comma 2, sia stabilito che restino ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore e che, all'articolo 4, comma 1, sia pre-

cisato che la soglia di rilevanza degli affidamenti in deroga sia stabilita nella somma di euro 200.000 annui.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di fornire agli enti locali indicazioni per una uniforme applicazione delle disposizioni del regolamento e di inserire un riferimento alle carte di servizio quali fondamentali strumenti di trasparenza e garanzia di qualità.

In riferimento all'articolo 8, rileva che il regime di incompatibilità ivi previsto, con particolare riferimento alle norme contenute nei commi 3 e 8, appare caratterizzato da un'eccessiva rigidità.

Reputa, inoltre, opportuno specificare, agli articoli 7 e 8, che le norme relative alle società quotate in mercati regolamentati si riferiscono anche alle società da esse controllate e partecipate.

La senatrice ADAMO (PD) sottolinea la necessità di pervenire a una normativa organica in tema di gestione dei servizi pubblici. Peraltro, sia le iniziative legislative relative alla cosiddetta «carta delle autonomie», sia alcune disposizioni della manovra economica, attualmente all'esame della Camera dei deputati, intervengono con misure diverse sul regime dei servizi pubblici, determinando il rischio di improprie sovrapposizioni. A suo avviso, il Governo potrebbe riconsiderare la sua posizione e rinunciare all'emanazione del regolamento, anche tenuto conto che i termini sono scaduti già da diversi mesi.

Sottolinea che l'esperienza nella gestione dei servizi pubblici locali suggerisce di prevedere una disciplina flessibile, che tenga conto delle caratteristiche di quei servizi, sia sotto il profilo delle politiche industriali sia sotto quello dell'impatto sociale. Emblematico appare, a suo avviso, il caso della gestione dell'acqua, che ancora non è stata esclusa dall'elenco dei servizi per cui si procede alla parziale liberalizzazione.

Più in generale, rileva la mancata previsione di puntuali criteri per la presentazione delle offerte, per cui la procedura di dismissione rischia di avere effetti più di privatizzazione che di liberalizzazione.

Infine, concorda con l'osservazione del relatore circa l'opportunità che le carte dei servizi siano considerate un riferimento certo e stabile, quali strumenti di trasparenza informativa e a garanzia di qualità.

La senatrice INCOSTANTE (PD) illustra una proposta di parere alternativo, in senso contrario, pubblicata in allegato.

Dopo aver ribadito le riserve già illustrate dalla senatrice Adamo, osserva che, negli ultimi anni, vi è stato un ripetuto e spesso contraddittorio intervento del legislatore nel complesso processo di riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, suscettibile di ingenerare incertezza e instabilità nell'ambito della regolamentazione di un settore di preminente interesse pubblico, che oltretutto incide direttamente su valori costituzionalmente tutelati.

Riferisce, quindi, su alcune puntuali osservazioni contenute nella proposta di parere.

All'articolo 2, ritiene necessario prevedere che la realizzabilità di una gestione concorrenziale sia accertata in base ad argomentate analisi di mercato.

Con riferimento all'articolo 3, comma 5, segnala che la norma riguarda i contratti di servizio, che occorrerebbe disciplinare con una fonte di rango primario, mentre, al comma 4, si dovrebbe, a suo avviso, inserire una più puntuale definizione dei compiti operativi dei soci privati, attraverso un vero e proprio piano industriale valido per l'intera durata della concessione.

All'articolo 4, con riferimento alle condizioni di efficienza della gestione *in house*, giudica particolarmente incongrua, per il servizio idrico, la previsione di una tariffa media inferiore a quella di settore, mentre, all'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere, a suo avviso, l'esclusione dal patto di stabilità dei flussi finanziari derivanti da obblighi normativi.

Infine, all'articolo 8, ritiene che occorra riconsiderare il regime delle deroghe e delle limitazioni, in modo da scongiurare la possibile discriminazione delle società partecipate rispetto ad altre tipologie di società.

Auspica infine che il relatore recepisca, nella sua proposta di parere, alcune delle osservazioni avanzate, eventualmente formulandole in termini di invito al Governo, affinché ne tenga conto per una definizione organica della materia.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito, sottolinea l'opportunità di non applicare la stessa disciplina a tutti i servizi, dal momento che ciascuno di essi presenta caratteristiche peculiari che impongono regimi differenziati.

Ritiene, inoltre, opportuno tenere conto delle caratteristiche del territorio di riferimento, dei bacini di utenza, anche in riferimento alla domanda e offerta di servizi.

Reputa, altresì, utile richiamare, nella proposta di parere del relatore, la necessità di un attento coordinamento con le disposizioni contenute nel codice delle autonomie e nella manovra economica.

Sottolinea, infine, l'esigenza di salvaguardare l'autonomia dei comuni per l'espletamento associato dei servizi.

Interviene il ministro FITTO, il quale, a nome del Governo, dichiara di accogliere fin d'ora le condizioni contenute nella proposta di parere del relatore, mentre si riserva di svolgere una attenta valutazione delle osservazioni prospettate sia dal relatore sia nella proposta di parere di minoranza, tenendo conto che alcune di esse riguardano materie che eccedono l'ambito regolamentare.

Dopo aver sottolineato che le disposizioni dello schema di regolamento in esame non si sovrappongono a quelle contenute nel cosiddetto «codice delle autonomie» e nella manovra finanziaria, ribadisce l'intenzione del Governo di ricondurre a una disciplina organica tutta la normativa relativa alla gestione dei servizi pubblici locali.

Ricorda che, in sede di Conferenza unificata, le associazioni rappresentative dei comuni e delle province hanno manifestato il loro consenso, mentre le Regioni si sono pronunciate in senso contrario, chiedendo l'apertura di un confronto con l'Esecutivo, in particolare paventando il rischio – a suo avviso infondato – che le disposizioni in esame possano incidere su materie di competenza legislativa regionale.

Evidenzia il carattere organico delle disposizioni in esame, che però tengono conto delle peculiarità di ciascun settore.

Per quanto riguarda il settore idrico, ricorda che è stata ribadita, con il consenso del Governo, la natura pubblica della proprietà dell'acqua. Tuttavia, piuttosto che preoccuparsi del regime futuro del servizio idrico, si dovrebbero, a suo avviso, considerare con più attenzione le criticità che caratterizzano non solo la gestione, ma anche l'utilizzazione dell'acqua.

Per quanto riguarda l'attività di regolazione, necessaria a fronte della previsione di una tariffa, auspica che si individui l'ente che dovrà provvedervi, prima della scadenza dei termini per la dismissione delle quote di proprietà pubblica. In luogo di affidare alla CONVIRI un ulteriore ambito di competenza, ovvero istituire un'altra autorità per la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali, ritiene preferibile l'ipotesi di costituire con legge una sezione presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, valutando però attentamente anche le implicazioni di natura costituzionale.

Concorda, infine, sull'opportunità di rimuovere eventuali vincoli che ostacolano gli investimenti da parte degli enti, con particolare riguardo al patto di stabilità.

Il relatore MALAN (*PdL*), accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito, manifesta la disponibilità a recepire alcune delle osservazioni formulate nella proposta alternativa di parere, avanzata dal senatore Bianco ed altri. In particolare, all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), ritiene opportuno verificare se il criterio dell'applicazione di una tariffa media inferiore a quella di settore sia congruo per il servizio idrico. Occorre considerare, peraltro, che il comma 2, lettera *d*) del medesimo articolo indica, come criterio, il raggiungimento di costi operativi medi annui, con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore, senza tenere conto che il livello dei costi dipende anche dalle condizioni morfologiche del territorio, dalla popolazione e dalla densità abitativa. All'articolo 5, condivide l'opportunità di valutare forme di esclusione dal patto di stabilità dei flussi finanziari che non derivano da decisioni discrezionali dell'ente, ma da obblighi normativi.

Concorda con l'osservazione riferita all'articolo 3, comma 5, il quale sembra non considerare la possibilità, per i Comuni, di svolgere, anche in forma associata, le funzioni di verifica ivi previste.

Ritiene condivisibile, infine, il rilievo formulato sia dalla senatrice Adamo che dal senatore Benedetti Valentini, circa l'esigenza di un coordinamento delle norme del regolamento in titolo con le misure contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, nonché con le disposizioni del disegno di

legge n. 2259 (codice delle autonomie), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

Integra, quindi, la sua proposta di parere, con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore e ringrazia il rappresentante del Governo per la replica esaustiva, che testimonia l'attenzione del Ministro nei confronti della Commissione. In particolare, esprime soddisfazione per le aperture manifestate dal rappresentante del Governo su alcune proposte avanzate anche dall'opposizione, e dichiara la disponibilità a collaborare per una soluzione legislativa quanto più possibile condivisa.

Purtuttavia, permanendo profili sui quali il suo Gruppo ha formulato rilievi critici, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore, pubblicato in allegato. Conseguentemente, la proposta di parere, avanzata dal senatore Bianco e da altri senatori, è preclusa.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2266
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 3, in quanto contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.17 parere contrario, in quanto appare improprio prevedere, tanto più nell'ambito di un provvedimento d'urgenza, norme di carattere ordinamentale che dispongano l'obbligo di deliberazioni all'unanimità del Consiglio dei ministri, anche in considerazione della natura dell'organo. Inoltre, con legge ordinaria non è possibile attribuire diritto di voto, in sede di Consiglio dei ministri, a soggetti diversi da quelli previsti dalla Costituzione. Opportunamente, infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso 2 del decreto-legge in titolo, il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessato all'intesa è solo invitato a partecipare alla relativa seduta del Consiglio dei ministri;

– sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1 parere contrario, in quanto introducono, in un provvedimento d'urgenza, proroghe di deleghe legislative;

– sull'emendamento 3.5 parere contrario, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, in particolare relative allo status di parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza;

– sull'emendamento 1.0.10 parere favorevole, in quanto la disposizione ivi prevista assicura il pieno rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Autorità indipendente per l'energia elettrica e il gas;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

premessi che appare opportuno un coordinamento delle norme del regolamento in titolo con le misure contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché con le disposizioni del disegno di legge n. 2259 (codice delle autonomie), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, sia aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;

b) all'articolo 4, comma 1, sia specificato che la soglia di rilevanza degli affidamenti dei servizi pubblici locali in deroga, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, sia stabilita nella somma di 200.000,00 euro annui.

Esprime, altresì, le seguenti osservazioni:

– appare opportuno fornire agli enti locali indicazioni e chiarimenti per una uniforme applicazione delle disposizioni del regolamento in esame;

– all'articolo 3, al comma 3, si valuti la possibilità di inserire le carte di servizio quali strumenti di trasparenza informativa e a garanzia di qualità; si segnala, inoltre, che il comma 5 sembra non considerare la possibilità, per i Comuni, di svolgere, anche in forma associata, le funzioni di verifica previste dal comma medesimo;

– si valuti, all'articolo 4, comma 2, lettera c), con particolare riferimento alle condizioni di efficienza che qualificano la gestione *in house* non distorsiva della concorrenza, se il criterio dell'applicazione di una tariffa media inferiore a quella di settore sia congruo per il servizio idrico, considerando che la tariffa media è pari alla somma dei costi e degli investimenti per unità di acqua erogata e che, pertanto, sarà più alta in quei territori in cui la domanda è bassa e in cui vi è l'esigenza di realizzare ampi interventi infrastrutturali. Occorre considerare, peraltro, che il comma 2, lettera d), del medesimo articolo indica, come criterio, il raggiungimento di costi operativi medi annui, con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore, senza tener conto che il livello dei costi non dipende solamente dallo sforzo imprenditoriale

del gestore, ma anche da elementi quali le condizioni morfologiche del territorio, la popolazione e la densità abitativa;

– all'articolo 5, andrebbero valutate forme di esclusione dal patto di stabilità dei flussi finanziari che non derivano da decisioni discrezionali dell'ente, ma da obblighi normativi;

– agli articoli 7 e 8, occorrerebbe specificare che le norme relative alle società quotate in mercati regolamentati si riferiscono anche a quelle da esse controllate e partecipate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

– all'articolo 8, il regime di incompatibilità ivi previsto, con particolare riferimento alle norme contenute nei commi 3 e 8, appare caratterizzato da un'eccessiva rigidità.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA,
INCOSTANTE E SANNA SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 226**

La 1^a Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali (AG n. 226),

premessi che:

lo schema di regolamento in esame costituisce il più recente, parziale – e verosimilmente provvisorio – approdo del complesso processo di riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, che ha visto negli ultimi anni il ripetuto e spesso contraddittorio intervento del legislatore, con l'unico esito di lasciare esposto all'incertezza e all'instabilità del quadro regolatorio un settore direttamente incidente su valori costituzionalmente protetti e di preminente interesse pubblico;

il provvedimento in esame, lungi dal realizzare l'attesa riforma organica e chiarire la cornice regolatoria operante a regime, introduce un'ulteriore stratificazione normativa, di incerto coordinamento con le discipline di settore e con le disposizioni vigenti di rango primario, destinata ad alimentare, presso i soggetti preposti alla sua attuazione, dubbi interpretativi e controversie circa l'ambito effettivo di applicazione, la portata dei regimi transitori e derogatori, l'effettivo grado di prescrittività delle disposizioni, le residue prerogative e competenze degli enti locali, le forme e gli strumenti di tutela dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi;

in particolare, significativi problemi di coordinamento con le disposizioni di settore – che lo schema di regolamento non appare idoneo a risolvere – si pongono per il settore dei rifiuti e per quello del servizio idrico, in relazione alla sovrapposizione con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e con le leggi regionali nel frattempo adottate;

analoghe incertezze interpretative si pongono per il settore del trasporto pubblico locale, per il quale l'articolo 12, comma 4, dello schema di regolamento prevede l'applicazione della nuova disciplina solo «in quanto compatibile con il regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007», senza tuttavia chiarire se e in quale misura può ritenersi applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997;

nel merito, lo schema regolatorio proposto dal legislatore attraverso l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è orientato ad una forte restrizione del campo di azione e di durata degli affidamenti diretti senza gara alle società pubbliche *in house*, a discapito della *par condicio* degli operatori pubblici e privati ai fini della loro partecipazione alla concorrenza nel e per il mercato; in tal senso, esso privilegia i profili di privatizzazione, comprimendo le esigenze – da ritenersi preminenti – di effettiva liberalizzazione dei settori interessati ad esclusivo vantaggio della copertura territoriale, della qualità e dell'accessibilità dei servizi per gli utenti finali;

in particolare, l'affidamento alle società miste risulta validamente realizzato a condizione che sussistano entrambi i seguenti requisiti: *a*) il socio privato venga selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, anche detta «gara a doppio oggetto», alludendo alla persona e all'attività che divengono entrambe oggetto di scelta concorsuale, *b*) la misura della partecipazione privata non sia, in ogni caso, inferiore, al 40% del capitale sociale;

si impone, dunque, ai soggetti pubblici con gestioni *in house* già in essere, un stretto percorso di conversione che prevede – a pena di cessazione degli affidamenti – la cessione di almeno il 40 per cento del capitale entro il 31 dicembre 2011, senza tenere in debita considerazione – né in sede legislativa, né in sede regolamentare – le peculiari condizioni degli enti locali affidanti e le oggettive difficoltà poste dall'ottemperanza a termini temporali così stringenti;

per altro verso, viene rafforzato il concetto dell'*in house providing* come ipotesi eccezionale di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con la conseguenza che le società totalmente pubbliche sono destinate a diventare un modello di *governance* residuale ed eccezionale, senza peraltro adeguate garanzie contro la creazione di posizioni dominanti nel mercato da parte di operatori totalmente privati o misti pubblico-privato;

in questo senso, il rischio è che si passi da un estensivo controllo pubblico alla configurazione sul territorio di condizioni di monopolio privato, per di più largamente sottratte al sistema dei controlli e della regolazione pubblica, a causa della mancanza di autorità amministrative indipendenti di settore, competenti a definire le regole contabili per calcolare i costi e dunque i ricavi spettanti al gestore, approvare le revisioni tariffarie, nonché valutare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni;

allo stesso modo, il quadro regolatorio proposto non offre ai comuni alcuno strumento contabile e finanziario, né regole sufficientemente chiare per individuare settore per settore, tenendo conto delle specificità di ciascuno: la copertura dei costi, gli obblighi di servizio pubblico, l'oggetto delle gare e il loro disegno, i margini di discrezionalità ammissibili, le modalità di rinegoziazione post-affidamento e di subentro, le modalità con cui eventualmente corrispondere contributi pubblici;

manca, inoltre, ogni strumento per riconoscere le specificità settoriali, e dunque la possibilità di introdurre stimoli concorrenziali diversi da

settore a settore, con l'effetto di trattare in modo indifferenziato un settore – quale il servizio idrico – caratterizzato da condizioni di mercato e vincoli sociali del tutto peculiari, che imporrebbero sedi e strumenti di regolazione *ad hoc*;

considerato nel merito che:

all'articolo 2 è necessario prevedere che la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi non venga affidata a valutazioni estemporanee, ma valutata sulla base di una scelta programmatica che evidenzi, attraverso argomentate analisi di mercato, industriali e di costo, le possibili scelte in merito all'organizzazione dei diversi servizi pubblici locali, gli obiettivi e gli standard di servizio attesi e le modalità di monitoraggio indipendente da attuare, che comprendano anche forme di partecipazione dei portatori di interessi locali;

all'articolo 3, comma 3, appare altresì necessaria una integrazione concernente la necessità di introdurre specifiche carte di servizio, in cui l'ente affidante possa fissare gli obiettivi di qualità del servizio e di trasparenza informativa cui è soggetto l'affidatario;

con riferimento all'articolo 3, comma 5, nell'ambito del quale è riproposta una disposizione del testo unico degli enti locali (art. 113, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000), contestualmente abrogata dallo stesso regolamento, si segnala che tale norma si riferisce a contratti di servizio, cioè a materia propria della fonte primaria; in tal senso, la sua riqualificazione a norma secondaria appare del tutto censurabile non solo sul piano sistemico generale, ma anche per i suoi riflessi sul riparto di giurisdizione, come espressamente segnalato in sede di parere dal Consiglio di Stato;

all'articolo 3, comma 4, appare opportuna una più puntuale definizione dei «compiti operativi» del socio privati, in sede di individuazione dello stesso con gara «a doppio oggetto», secondo la nuova disciplina introdotta dall'articolo 23-*bis*; in particolare, appare opportuno esplicitare tali compiti operativi attraverso un vero e proprio piano industriale, valido per l'intera durata della concessione, in cui siano indicati gli apporti di capitale per gli investimenti, gli schemi per il finanziamento degli investimenti (compresi i pre-accordi contrattuali con il sistema bancario per il loro approvvigionamento), gli standard di servizio da raggiungere e le modalità per il monitoraggio indipendente della realizzazione del piano stesso; le modalità previste per la valutazione dell'offerta rischiano inoltre di ingenerare effetti distorsivi e particolarmente penalizzanti rispetto agli investimenti effettuati da ciascuna ente locale;

l'articolo 3, comma 5, omette di prendere in considerazione la possibilità per i comuni di svolgere anche in forma associata le funzioni di verifica previste dal comma medesimo, qualora necessario ai fini di una gestione più efficace ed efficiente;

l'articolo 4, comma 2, lettera c), con riferimento alle condizioni di efficienza che qualificano la gestione *in house* non distorsiva della concorrenza, fissa un criterio – l'applicazione di una tariffa media inferiore alla

media di settore – particolarmente incongruo per il servizio idrico: non si tiene conto del fatto che la tariffa media è pari alla somma dei costi e degli investimenti per unità di acqua erogata e che, pertanto, sarà necessariamente più alta in quei territori in cui la domanda è bassa e in cui vi è l'esigenza di realizzare ampi interventi di infrastrutturazione; nel medesimo senso, il comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo indica come criterio il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore, senza tener conto che il livello dei costi non dipende solamente dallo sforzo imprenditoriale del gestore, ma anche da elementi al di fuori del suo controllo come le condizioni morfologiche del territorio, la popolazione e la densità abitativa;

all'articolo 5 appare indispensabile specificare che debbano essere esclusi dal patto di stabilità i flussi finanziari che non derivano da decisioni discrezionali dell'ente, ma da obblighi normativi, specificando, alla fine del secondo comma che si ritengono esclusi i costi e i ricavi tariffari regolati da norme settoriali;

per l'articolo 7, riguardante le modalità di assunzione del personale da parte delle società a capitale pubblico affidatarie di servizi locali, già disciplinate con fonte primaria (art. 18 del decreto-legge n. 112 del 2008), si pongono le stesse considerazioni critiche già svolte per l'articolo 3, comma 5; inoltre, lo schema di regolamento opera una differenziazione tra la disciplina delle società a totale capitale pubblico e le società partecipate a maggioranza pubblica, senza che questa distinzione sia rinvenibile nel comma 10, dell'articolo 23-bis;

in via generale, le deroghe e le limitazioni contenute nell'articolo 8 devono essere riconsiderate al fine di scongiurare possibili discriminazioni per le società partecipate, rispetto alle altre tipologie società; in particolare, risulta opportuno estendere le procedure di cui al comma 9 a tutte le forme di affidamento, essendo necessario che l'organo di revisione venga coinvolto non solo quando l'affidatario è pubblico o misto, ma in ogni caso, occorrendo comunque una stretta vigilanza sulle modalità con cui sono spese le risorse pubbliche che l'ente impegna per il servizio;

secondo quanto richiamato in precedenza, all'articolo 11, comma 1 risulta necessario eliminare l'inciso «se emanate», poiché le carte dei servizi devono essere obbligatorie per gli enti e per i concessionari, al fine di garantire il maggior grado di soddisfacimento possibile per i cittadini;

infine, è necessario introdurre specifiche previsioni con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lettera *d*) dell'art. 15 del decreto legge n. 135 del 2009, prevedendo che le procedure ivi previste vengano concordate dalle singole amministrazioni con il Ministro dell'economia e delle finanze e che la valutazione delle offerte venga svolta da una Commissione composta a maggioranza da membri designati dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. La *ratio* della disposizione, perfettamente coerente con l'impianto complessivo delle disposizioni contenute nella legge di autorizzazione e altresì attuativa di un ordine del giorno accolto dal governo in sede parlamentare, è di porre il Ministero dell'economia e

delle finanze in una posizione di assistenza tecnica agli enti che privatizzano importanti *asset* quotati in borsa.

considerato in fine che:

un intervento regolatorio di tale portata economica e sociale – idoneo a produrre a vario titoli effetti significativi sul livello e la qualità della spesa delle famiglie e sulla competitività del sistema produttivo nazionale e locale, imporrebbe il più largo consenso politico e sociale, in sede parlamentare e di confronto con le autonomie territoriali;

in tal senso, il ripetuto ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza per la definizione del quadro legislativo di riferimento, con il sostanziale esautoramento del Parlamento rispetto ad una riforma organica di portata generale, deve ritenersi non solo illegittimo per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, ma anche del tutto censurabile sul piano dell'opportunità politica e della stessa efficacia dell'intervento legislativo, scoraggiando l'ottemperanza e la leale cooperazione interistituzionale e contraddicendo nei fatti la supposta vocazione federalista del Governo in carica;

per di più, lo schema di regolamento in esame, lungi dal perseguire un'equilibrata liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali, a tutela degli interessi degli utenti e della concorrenza tra operatori pubblici, privati e misti in posizione equiordinata, propende piuttosto per una forte privatizzazione, a scapito dell'effettiva concorrenza sui rispettivi mercati, con pregiudizio per il grado di copertura, l'accessibilità, la qualità e i costi dei servizi per i cittadini e per le imprese;

esprime parere contrario.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 20 luglio 2010

180^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1411) BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il senatore LUSI (PD) presenta ed illustra l'ulteriore emendamento 1.0.3, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, con il quale si è tentato di ovviare ai rilievi critici emersi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1411**Art. 1.****1.0.3**

CASSON, LUSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dall'1 gennaio 1985.

Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di mesi 6 e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.

Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del codice di procedura penale.

Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 54 milioni di euro per gli anni 2011-2012, cui si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 5.

All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento»".

BILANCIO (5^a)

Martedì 20 luglio 2010

379^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

(Parere all'8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che le lettere *c*) e *d*) del comma 1 prevedono la possibilità di Fintecna – società detenuta dal Ministero dell'economia ma classificata dall'ISTAT secondo la classificazione SEC 95 come unità istituzionale appartenente alle imprese – di fornire garanzie sui nuovi prestiti richiesti dalla Tirrenia, prestiti che sono equiparati a quelli prededucibili. Occorre quindi acquisire chiarimenti dal Governo sulla situazione economica e patrimoniale della Tirrenia, posto che le innovazioni legislative suindicate potrebbero essere potenzialmente suscettibili di arrecare un pregiudizio economico-patrimoniale per l'Erario in caso di fallimento della Tirrenia stessa.

Per quanto concerne gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI, relativamente alla situazione economica e patrimoniale della Tirrenia navigazione S.p.a. e sullo stato di attuazione del processo di privatizzazione della società, segnala le competenze del Dipartimento del Tesoro, azionista della medesima. Quanto, invece, al tema del rischio di escussione della garanzia prestata in via sussidiaria dallo Stato e delle conseguenze a carico del bilancio dello Stato, fa pre-

sente che, in coerenza con quanto rappresentato dal Dipartimento del Tesoro, in considerazione della peculiarità della fattispecie, nonché del carattere transitorio della garanzia, finalizzata esclusivamente ad assicurare il completamento della procedura di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, non sono ravvisabili concreti rischi di escussione della garanzia medesima. Per quanto riguarda gli emendamenti, conviene, infine, con il relatore sull'assenza di profili finanziari critici.

Il senatore MERCATALI (*PD*) ritiene necessario valutare l'opportunità di acquisire una nota del Dipartimento del Tesoro, relativamente alla situazione economica e patrimoniale della Tirrenia.

Il PRESIDENTE, alla luce delle dichiarazioni del Governo, ritiene che le questioni finanziarie siano state chiarite in modo sufficiente e propone quindi di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) preannuncia il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione esprime quindi un parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia
(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in particolare il comma 3 dell'articolo 1 in quanto, rispetto alla normativa sostituita e ferma restando la clausola di invarianza degli oneri, è prevista la possibilità per il commissario di potersi avvalere sia di mezzi che personale propri per la cui entità si provvede con apposito decreto. Rileva che sembrerebbe pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla temporaneità del-

l'assunzione di personale nei limiti della durata degli interventi o la eventuale specificazione relativa ai comandi, o istituti giuridici simili, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa l'utilizzo, da parte del Commissario di strutture pubbliche nonché di strutture dei concessionari e sugli eventuali meccanismi di compensazione a valere sulle risorse stanziare per le opere di competenza del Commissario medesimo, al fine di assicurare l'effettività del meccanismo di invarianza degli oneri. In ordine poi alla clausola di invarianza fa presente che occorre valutare l'opportunità di estenderla alla finanza pubblica in luogo del riferimento al bilancio dello Stato, come segnalato anche nella nota del Servizio del Bilancio.

Il sottosegretario GIORGETTI, rileva che non si ravvisano elementi ostativi quanto alla possibilità di riferire la clausola di neutralità finanziaria non al solo bilancio dello Stato, ma al più ampio aggregato rappresentato dalla finanza pubblica. Ciò anche considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2010 prevedono un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate alla realizzazione degli interventi urgenti connessi alle attività energetiche. Segnala poi che occorre rilevare che la previsione di un più limitato contributo dei capitali privati nella realizzazione degli interventi urgenti in questione si è resa necessaria per ottemperare alla declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 215 del 2010, la quale, infatti, aveva escluso la legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 del decreto legislativo n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009.

Il senatore GIARETTA (*PD*) rileva la fallimentare politica energetica del Governo, che reinterviene su una materia già oggetto di recenti interventi legislativi, sede nella quale era stata già segnalata la questione di illegittimità costituzionale. Quindi si introducono nuove modifiche dopo un intervallo di tempo rilevante, che il Governo avrebbe dovuto sfruttare per risolvere i problemi del Paese. Inoltre, nell'articolo 2 si procede ad una riorganizzazione che era stata prevista già nel 2007. Discutibile anche la disapplicazione di norme sull'incompatibilità per l'Agenzia per la sicurezza del nucleare, determinando anche un ritardo nell'attuazione del programma nucleare stesso, più volte annunciato dall'Esecutivo.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle esigenze di acquisire l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2224) Deputati META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

(Parere all'8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che, alla lettera a) dell'articolo unico del disegno di legge in esame, è stata specificata, con una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, la valenza dei limiti di cui alla lettera a) del decreto legislativo n. 162 del 2007. Alla luce di tale specificazione, che tiene fermo il vincolo del limite massimo di unità e di risorse indicato dalla normativa in questione, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 20 luglio 2010

181^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI constata la mancanza del numero legale per l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto del Governo n. 225).

Il senatore BARBOLINI (PD), in riferimento agli argomenti all'ordine del giorno della Commissione, fa presente che la propria parte politica intende compiere un'attenta verifica dello schema di risoluzione che sarà presentato dalla senatrice Germontani, in qualità di relatrice, sulla proposta di regolamento relativo alle agenzie di *rating* del credito (atto comunitario n. 289). Ribadisce infatti l'auspicio che possano essere recepiti in tale documento i rilievi svolti dal proprio gruppo nel corso del dibattito e preannuncia la disponibilità a contribuire alla sua stesura definitiva.

Con particolare riferimento allo schema di decreto legislativo concernente i contratti di credito ai consumatori (Atto del Governo n. 225), giudica di estrema gravità la circostanza che la maggioranza non sia riuscita a garantire il numero legale per il seguito e la conclusione dell'esame, considerata l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere al Governo. Il ritardo che la Commissione ha accumulato nell'*iter* del prov-

vedimento vanifica inoltre gli approfondimenti compiuti nella fase istruttoria, con un ampio ciclo di audizioni informali.

Informa quindi di aver trasmesso alla Commissione un documento contenente alcune puntuali proposte di modifica allo schema di decreto legislativo n. 225 e richiama l'attenzione sulla questione del microcredito. Ritiene infatti che la normativa predisposta dal Governo non incentivi a sufficienza la possibilità di ricorrere a tale strumento di finanziamento, ferma restando l'esigenza di prevedere controlli più mirati onde evitarne un'utilizzazione impropria. Segnala altresì che il provvedimento non risolve in via definitiva neanche il problema dei controlli sull'attività di mediazione creditizia e dei relativi requisiti di accesso.

Nel far riferimento al parere favorevole che la Sottocommissione per i pareri ha espresso, nella riunione appena conclusa, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (Atto Senato n. 2262), l'oratore dà poi conto delle ragioni che hanno indotto il gruppo del Partito Democratico ad assumere una posizione contraria su tale provvedimento nell'ambito dell'esame svolto nel collegio minore. Evidenzia infatti che il decreto-legge delinea una procedura di privatizzazione della Tirrenia S.p.A. che sembra ispirarsi al modello seguito per il salvataggio dell'Alitalia. Dopo aver ribadito che esso non ha offerto risultati positivi, in termini di aumento della qualità e della tempestività del servizio fornito, pone l'accento sui profili critici contenuti nel decreto-legge n. 103. Si tratta in particolare delle disposizioni che addossano alla sola società le responsabilità civili e amministrative dei titolari dei suoi organi direttivi e amministrativi, prevedendo di fatto un'impropria ipotesi di esonero, e che prevedono altresì la prededuzione dei crediti vantati dalle banche che erogheranno nuovi finanziamenti alla Tirrenia S.p.A., dopo l'avvio della fase di privatizzazione, in caso di procedure concorsuali successive al suo eventuale fallimento. Si tratta a suo parere di misure di sanatoria e di deroga a principi generali, anche nel campo della disciplina fallimentare, assolutamente non giustificate e non condivisibili.

Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori della Commissione, sottolinea infine la necessità di coordinare l'orario di convocazione della seduta pomeridiana di domani con i lavori della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale – di cui fanno parte alcuni componenti della 6^a Commissione – posto che tale organismo si riunirà domani alle ore 14,30 per l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali (*Doc. XXVII, n. 22*).

Il presidente BALDASSARRI, nel prendere atto dell'esigenza da ultimo prospettata dal senatore Barbolini, propone alla Commissione di posticipare alle ore 15 di domani la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE, in riferimento al seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 225, ritiene necessario che la Commissione lo concluda nel corso della seduta di domani, pur nella consapevolezza che il termine per l'espressione del parere è in scadenza nell'odierna giornata. Chiede quindi al rappresentante del Governo se vi è la disponibilità a collaborare con la Commissione per la definitiva redazione dello schema di parere, al di là del possibile coinvolgimento di rappresentanti dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Reputa fondamentale infatti una maggiore interlocuzione con i responsabili politici del Dicastero, al di là dei contributi che potrebbero provenire da organismi di carattere tecnico, per evitare il rischio, al di là della leale collaborazione tra uffici, di una non chiara demarcazione tra responsabilità di scelte politiche e l'ausilio di competenze tecniche.

Il sottosegretario GIORGETTI manifesta in primo luogo apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 225 e ribadisce la disponibilità dell'Esecutivo a collaborare con la Commissione al fine di individuare eventuali modifiche migliorative da apportare allo schema di decreto legislativo.

Fa quindi presente che l'articolato proposto raccoglie il consenso delle maggiori associazioni rappresentative delle cooperative interessate alla questione del microcredito. Sottolinea comunque che occorre assicurare la sostenibilità finanziaria e la vigilanza di tale tipo di attività, intervenendo, se ritenuto opportuno, sulle disposizioni recate in materia dallo schema di decreto. Esso offre a suo parere sufficienti presidi di garanzia, anche di carattere innovativo, ai risparmiatori e gli appare altresì in grado di sostenere gli operatori che operano in territori in cui risulta maggiormente diffuso lo strumento del microcredito.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), relatrice sull'Atto del Governo n. 225, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per quanto osservato dal senatore Barbolini, fa presente di aver già predisposto una proposta di parere, nella quale ella ha inteso raccogliere quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta dalla Commissione, anche nella prospettiva di orientare al meglio le decisioni del Governo nella stesura definitiva dell'articolato. Tenuto conto della necessità di concludere la procedura nella giornata di domani, avverte che il testo del parere da lei predisposto sarà trasmesso quanto prima ai componenti della Commissione, per consentirne un'adeguata valutazione.

Attesa l'importanza della deliberazione che la Commissione si appresta ad adottare, reputa fondamentale che la maggioranza sia in grado di garantire il numero legale per la seduta di domani.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) pone l'accento sulla cronica incapacità della maggioranza di assicurare il numero legale per l'esame degli atti del Governo. Per quanto riguarda i contenuti normativi dello schema di decreto n. 225, ribadisce la ferma contrarietà della propria parte politica al-

l'innalzamento delle somme che possono essere erogate sotto forma di credito ai consumatori. Si tratta infatti di una misura che danneggia i cittadini, già alle prese con le difficoltà di accesso al credito, e rappresenta un ulteriore premio per le banche, atteso che i tassi di interesse praticati in Italia risultano tra i più alti in Europa.

Il presidente BALDASSARRI, nel ribadire che la Commissione procederà nella seduta di domani all'esame e alla votazione della proposta di parere sull'Atto del Governo n. 225, concorda con l'opportunità di trasmettere quanto prima tale testo ai commissari e assicura il proprio impegno affinché sia garantito il numero legale.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI avverte quindi che la seduta delle ore 14,30 di domani, mercoledì 21 luglio, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE , apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 20 luglio 2010

231^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO BONDI IN ORDINE AL DIMEZZAMENTO DEI FONDI PER GLI ISTITUTI CULTURALI

La senatrice Vittoria FRANCO (PD), nel ricordare che l'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha dimezzato gli stanziamenti in favore degli istituti culturali, chiede a nome del Gruppo che il ministro Bondi riferisca in Commissione circa i criteri attraverso cui sarà applicato il taglio, essendo doveroso un confronto con il Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso il Ministro della richiesta avanzata.

SULLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN ORDINE ALLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE

Il senatore RUSCONI (PD) rammenta che dall'esame del disegno di legge n. 1905 è uscito confermato un giudizio negativo sul fenomeno in crescita delle università telematiche. Giudica pertanto alquanto singolare che mentre l'Assemblea si appresta ad avviare la discussione del medesimo provvedimento, il Presidente del Consiglio abbia dato un enorme risalto a dette università rispetto ad altre, le quali invece meriterebbero una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RUSCONI (PD) fa presente che alle 16 sarà presentato in Senato il documento preparatorio della 46^a Settimana sociale dei cattolici italiani, a cui presenzierà il Presidente del Senato. Chiede dunque quale

sia l'orientamento della Presidenza circa l'andamento dei lavori, considerato che molti senatori desidererebbero partecipare all'evento.

Il PRESIDENTE invita i Capigruppo ad esprimersi.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene opportuno proseguire la seduta fino all'inizio dei lavori dell'Assemblea, come programmato, fermo restando che ciascuno potrà partecipare individualmente all'iniziativa.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento generale, conferma che i lavori proseguiranno secondo quanto già stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene il senatore MARCUCCI (*PD*) il quale si interroga sull'opportunità di un provvedimento specifico che istituisce un nuovo meccanismo di coordinamento, proprio nella difficile fase in cui versano gli istituti culturali ed in particolare quelli storici. Dopo aver ricordato con disappunto che la *Domus* mazziniana era stata inizialmente inserita tra gli enti da sopprimere nell'ambito del decreto-legge n. 78 del 2010, reputa imprescindibile che il ministro Bondi comunichi al Parlamento la strategia rispetto a tali enti, al fine di chiarire le linee direttrici della politica per il comparto.

Manifesta poi forti dubbi sul provvedimento e sui compiti della Giunta nazionale, paventando il rischio che si voglia imporre una interpretazione ufficiale alla storia. Sostiene infatti che l'azione di coordinamento potrebbe tutt'al più essere utile nei confronti degli istituti che operano su uno stesso periodo storico.

Reputa pertanto necessario garantire maggiore autonomia e capacità di ricerca a detti istituti per i quali occorre peraltro reperire fonti di finanziamento aggiuntive, date le oggettive difficoltà di sopravvivenza. Sottolinea del resto che dovrebbero essere approfonditi particolari segmenti della storia in corrispondenza delle imminenti celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Associandosi alla richiesta della senatrice Vittoria Franco di audire il ministro Bondi, conclude ribadendo la necessità che l'Esecutivo chiarisca le prospettive e il finanziamento per gli istituti culturali.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), osservando preliminarmente che la conoscenza della storia equivale a dare un senso al progredire, manifesta forti critiche al provvedimento atteso che esso unifica tutti gli istituti storici sminuendone le peculiarità di studio e di ricerca. Afferma dunque il valore intrinseco dell'autonomia della cultura, sottolineando che ciascun istituto dovrebbe essere gestito autonomamente in modo da coltivare anche i suoi rapporti con il territorio di riferimento e da valorizzare le proprie specificità. L'atto in titolo, prosegue, rappresenta invece un passaggio meramente burocratico che allontana detti enti dai cittadini.

In conclusione ravvisa l'assenza di alcuni istituti storici dal provvedimento e ritiene che esso impoverisca il grande valore degli studi della storia.

Prende brevemente la parola il presidente relatore POSSA (*PdL*) per precisare che il decreto legislativo n. 419 del 1999, da cui l'atto in titolo trae la sua legittimazione, prevedeva tre misure di razionalizzazione possibili: la privatizzazione, la trasformazione in strutture scientifiche universitarie ovvero la fusione o unificazione strutturale (come nel caso in esame). Il provvedimento costituisce quindi l'attuazione di norme introdotte dal Centro-sinistra.

Il senatore VITA (*PD*) si sofferma anzitutto sul contesto di riferimento, evidenziando che la forte contrarietà al provvedimento prescinde dal merito, anche se si registra con rammarico una certa volontà accentratrice.

Nel condividere a sua volta la richiesta di audire il ministro Bondi, stigmatizza che, a giudizio di quest'ultimo, si sia conclusa la stagione del finanziamento pubblico per dare avvio ad una nuova fase, quella del mecenatismo privato. Secondo il Ministro, infatti, i tagli imposti agli istituti culturali dal decreto-legge n. 78 saranno gestiti attentamente a livello centrale, tanto più che la strada maestra per lo sviluppo dovrebbe essere il finanziamento privato. Alla luce di queste affermazioni, si interroga sull'opportunità di un siffatto provvedimento, tenuto conto che non si comprende l'indirizzo dell'Esecutivo.

Esprime dunque una malinconica presa d'atto per l'assenza di una vera politica culturale, invocando un atto di responsabilità da parte della Commissione la quale, per la sua autorevolezza, dovrebbe dare un messaggio di serietà al Paese. Rileva infine criticamente il depauperamento del settore e la mancanza di una attenzione adeguata in favore degli istituti culturali.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), dopo aver sottolineato il legame tra eventi storici di epoche differenti, invita a considerare la distinzione tra la storia e la storiografia, richiamando il ricorrente interrogativo sulla possibile oggettività della prima.

Dopo essersi soffermata sul tema dell'identificazione delle fonti nell'ambito della ricostruzione storiografica, precisa altresì che quest'ultima è correlata anche ai soggetti che determinano il pensiero dominante di ciascuna epoca. In proposito fa presente che normalmente i criteri interpretativi dei fenomeni storici sono favorevoli a coloro i quali detengono il potere.

Ripercorre inoltre le diverse categorie interpretative della storia, ritenendo il provvedimento non condivisibile in quanto semplifica ciò che non può essere condotto ad unificazione, considerata la complessità dei processi.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) rileva che l'atto in titolo presenta molti più problemi di quanto possa sembrare a prima vista. Giudica infatti assai grave che il Governo non abbia voluto recepire le osservazioni del Consiglio di Stato a tutela della ricerca storica. Proprio in questo campo, l'autonomia riveste infatti un valore ancor più pregnante, non a caso garantito dalla stessa Costituzione.

Né va tralasciato, prosegue, il rapporto tra storia e revisionismo, che può drammaticamente giungere fino al negazionismo. Alla luce dell'estrema delicatezza della materia, ella ritiene pertanto indispensabile inquadrare il provvedimento sul piano sia politico che culturale, censurando senza mezzi termini la mortificazione della cultura operata dal Governo in carica. Al di là dell'opera di razionalizzazione avviata dall'*ex* ministro Bassanini, lo schema di decreto rappresenta infatti una gravissima invasione dell'autonomia culturale, accentrando nelle mani dell'Esecutivo il potere di nomina degli organi direttivi anziché rimmetterlo alla libera scelta degli interessati.

Ella deplora quindi che il Ministro non abbia raccolto le puntuali indicazioni in tal senso formulate dal Consiglio di Stato, ingenerando dubbi e preoccupazioni nel comparto, e si augura che il rappresentante dell'Esecutivo voglia rispondere a tali sollecitazioni in sede di replica.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) nega che la nomina ministeriale del presidente dell'organo di coordinamento degli istituti storici ne determini necessariamente l'appartenenza politica. Si tratta infatti di una normale competenza governativa, cui corrisponde una parallela responsabilità per il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Del resto, del consiglio di amministrazione della Giunta storica fanno parte, oltre al presidente, i vertici degli altri istituti storici nonché quattro esperti nominati dalla comunità accademica. Invita quindi a dare fiducia al Governo per le sue scelte, senza ragionare in base a meri schieramenti politici.

Rispondendo alla senatrice Anna Maria Serafini, rileva poi che la storia è spesso scritta dai vincitori, come dimostrano numerosi episodi dal dopoguerra ad oggi.

Il senatore RUSCONI (*PD*) censura l'accanimento del Governo, che porta avanti un provvedimento nonostante il giudizio critico del Consiglio di Stato e la sospensione del TAR. In tal modo, l'Esecutivo dimostra di perseverare nel voler manovrare le nomine degli istituti storici, rifiutando di adottare il metodo delle rose di candidati.

Quanto all'affermazione del senatore Asciutti, secondo cui la storia è scritta dai vincitori, ritiene che ciò possa accadere nei regimi autoritari, ma non sia tollerabile in quelli democratici come il nostro.

Osserva altresì che la razionalizzazione avviata dall'*ex* ministro Bassanini non impone in alcun modo la nomina ministeriale del Presidente della Giunta storica. Rivolge pertanto un accorato appello affinché sia tutelata l'autonomia della ricerca e della cultura, nel senso del resto indicato dal Consiglio di Stato, dall'università, dal mondo del sapere nel suo complesso.

Registra infine con stupore che non sia stata svolta alcuna audizione sull'atto in titolo e deplora che la maggioranza intenda snaturare il carattere scientifico degli istituti attribuendo loro una natura prettamente politica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 20 luglio 2010

208^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 14 luglio scorso.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) esprime vivo disappunto in merito all'ipotesi, circolante in queste ore, relativa all'intenzione del Governo di presentare, in Assemblea, un emendamento contenente misure sull'autotrasporto, sostanzialmente riproduttivo del decreto-legge adottato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso. Infatti, tale proposta emendativa presenta profili di improponibilità, in quanto vertente su un argomento del tutto estraneo al contenuto originario del decreto-legge n. 103 del 2010.

Più in generale, per quanto concerne la materia dell'autotrasporto, sarebbe molto più opportuno un pieno coinvolgimento di questa Commissione nell'esame di un apposito disegno di legge, sul quale il Gruppo del Partito democratico potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di fornire l'assenso ad una procedura preferenziale, quale il ricorso alla sede deliberante.

Per quanto attiene, invece, le norme su Tirrenia, il proprio Gruppo ha presentato emendamenti volti a correggere alcune criticità. Più in generale, occorre tenere distinta la finalità, di per sé condivisibile, di assicurare la

continuità del servizio di trasporto marittimo svolto da Tirrenia, con le modalità adottate dal Governo per procedere alla privatizzazione della società: infatti, una simile procedura di dismissione rischia di riprodurre le stesse distorsioni verificatesi nel caso della privatizzazione di Alitalia; peraltro, la procedura di privatizzazione non era assolutamente richiesta dalle Istituzioni europee, che si erano limitate ad imporre una distinzione tra i servizi universali e la gestione dei servizi non universali, propedeutica all'apertura al mercato di questi ultimi.

Il presidente GRILLO conferma che è nelle intenzioni del Governo presentare in Assemblea un emendamento al disegno di legge n. 2262 contenente misure sul settore dell'autotrasporto. Nel concordare con il senatore Marco Filippi sull'opportunità che la Commissione sia coinvolta nell'esame di tale misure, chiede conferma in merito alla disponibilità del Gruppo del Partito democratico a fornire l'assenso circa l'esame, in sede deliberante, di un eventuale provvedimento appositamente dedicato al settore dell'autotrasporto.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) conferma la disponibilità del proprio Gruppo a prendere in considerazione il ricorso alla sede deliberante, per favorire il celere esame di un eventuale disegno di legge appositamente dedicato al settore dell'autotrasporto, così da permettere alla Commissione un compiuto ed approfondito esame di tale materia.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente GRILLO dichiara conclusa la discussione generale.

Dal momento che il Relatore ed il Rappresentante del Governo rinunciano agli interventi in sede di replica, il Presidente avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Si danno per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti al disegno di legge n. 2262, allegati al resoconto di seduta.

Il relatore, senatore MUSSO (*PdL*), esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2262/1/8, a condizione che, nel primo alinea della parte dispositiva, venga espunto l'inciso: «in ragione della necessaria messa a gara delle singole rotte oggi assentite in convenzione».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/2262/2/8, esprime parere favorevole limitatamente alla parte dispositiva.

Successivamente, esprime parere contrario sugli emendamenti da 1.1 a 1.7; si rimette alle valutazioni del Governo sugli emendamenti da 1.8 a 1.12; formula, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.16, mentre esprime parere favorevole sulla proposta emendativa 1.15.

Il sottosegretario GIACHINO esprime pareri conformi a quelli del Relatore, con l'unica eccezione dell'emendamento 1.15, sul quale formula parere contrario.

Il presidente GRILLO (*PdL*) rileva come la proposta emendativa 1.15 sia sostanzialmente riprodottriva della previsione normativa del decreto-legge, con l'unica variazione consistente nel vincolare i nuovi finanziamenti erogati a Tirrenia anche a garanzia della continuità territoriale con le isole.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) rileva il carattere pleonastico dell'emendamento 1.15.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ritiene che l'emendamento – 1.15 proprio per il fatto di essere pleonastico e quindi di non inficiare l'impianto del decreto-legge – meriterebbe di essere approvato.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore PEDICA (*IdV*), accogliendo l'invito del Relatore e del Rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2262/1/8 in un Testo 2, allegato al resoconto di seduta, che viene accolto dal sottosegretario Giachino.

Il sottosegretario GIACHINO dichiara poi di accogliere l'ordine del giorno G/2262/2/8, limitatamente alla parte dispositiva.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti da 1.2 a 1.14.

Il presidente GRILLO (*PdL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.15, che viene posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 1.16 è quindi assorbito.

La Commissione conferisce quindi il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lo-

renzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Co-senza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle principali modifiche apportate, in sede legislativa, dalla Commissione trasporti della Camera durante l'esame in terza lettura.

Dopo aver preliminarmente specificato che la Camera ha previsto l'entrata in vigore di molte norme nel giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per superare i quindici giorni di *vacatio legis*, rileva come l'articolo 4 intervenga sul trasporto di mezzi eccezionali, definendo i casi in cui è necessario l'intervento degli organi di Polizia stradale e attribuendo agli stessi la facoltà di autorizzare l'impiego del personale della scorta tecnica.

L'articolo 14 eleva gli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste sia per chi effettua modifiche sui ciclomotori e sulle *minicar* sia per chi guida un ciclomotore o una *minicar* alterati.

L'articolo 16, tra l'altro, abbassa da 70 a 68 anni il limite massimo per la guida di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone.

All'articolo 17, si individua nel 19 gennaio 2011 la data a partire dalla quale diviene obbligatoria la prova pratica per conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

L'articolo 19 è stato modificato, prescrivendo che non possano conseguire nuovamente la patente di guida le persone cui sia applicata, per la seconda volta, la revoca della patente quale sanzione accessoria della sentenza di condanna per omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza o di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

All'articolo 25, la Camera dei deputati è intervenuta sulla ripartizione dei proventi derivanti dalle violazioni dei limiti di velocità accertate con l'*autovelox*, ripartendole al 50 per cento tra l'ente proprietario della strada e al 50 per cento per qualsiasi organo accertatore, e non soltanto la polizia municipale, come era invece previsto nel testo approvato dal Senato. Si prevede, quindi, una decurtazione del 30 per cento annuo, anziché del 10 per cento previsto nel testo del Senato, per gli enti locali che non trasmettano al Governo la relazione annuale sull'ammontare dei proventi e sulle loro modalità di utilizzo. È stata altresì introdotta una previsione secondo la quale gli *autovelox* non possono essere utilizzati o installati, fuori dei centri abitati, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

All'articolo 27, la Camera ha soppresso la disposizione che consentiva alle biciclette la sosta sui marciapiedi all'interno delle aree pedonali, in mancanza di idonee attrezzature di parcheggio.

È stato, altresì, interamente soppresso l'originario articolo 28, volto ad introdurre l'obbligo di seggiolini per il trasporto sui veicoli a due ruote di minori di età inferiore ai 12 anni, nonché il rispetto di limiti di velocità più bassi nel caso di trasporto di bambini di statura inferiore a 1,5 metri.

Formula, quindi, una valutazione negativa sulla soppressione dell'obbligo di utilizzo del casco in bicicletta per i minori di 14 anni.

Altresì, esprime rammarico per la scelta, nel nuovo articolo 36, di rimodulare il termine per la notifica delle violazioni al codice della strada, prolungandolo da 60 a 90 giorni.

Rileva la grande importanza, nell'impianto complessivo del provvedimento, dell'articolo 40, con il quale si è rivista la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie spettanti allo Stato, peraltro ampliando, rispetto al testo approvato dal Senato, la base di calcolo. Più in generale, auspica che la Commissione Bilancio, in sede di formulazione del proprio parere, adotti un orientamento coincidente con quello della corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Con l'articolo 45, la Camera dei deputati ha reintrodotto la disposizione relativa all'inserimento obbligatorio nelle scuole di programmi di educazione stradale, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

Esprime contrarietà sull'articolo 54, nella parte in cui si è introdotto il divieto di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle 6 del mattino.

Infine, la Commissione trasporti della Camera dei deputati ha interamente soppresso l'articolo 61, che ampliava l'agevolazione fiscale per l'acquisto di veicolo *diesel* da parte di soggetti diversamente abili.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il relatore, domanda ai rappresentanti dei Gruppi i rispettivi intendimenti in merito alla concessione di una procedura accelerata per l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) constata come la Camera dei deputati abbia apportato alcune modifiche positive meritevoli di apprezzamento, mentre sono state inserite norme peggiorative, come nel caso dei termini di notifica delle violazioni, della soppressione della norma sul trasporto di bambini sui veicoli a due ruote, nonché del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle prime ore del mattino.

Peraltro, in termini generali, sarebbe stato preferibile, considerata l'estrema complessità del codice della strada e l'esigenza di evitare la continua stratificazione di interventi correttivi, optare per il conferimento di un'apposita delega al Governo.

Ferme restando le suddette valutazioni, tenuto conto delle aspettative createsi nell'opinione pubblica in merito alla rapida entrata in vigore del provvedimento in esame, esprime la disponibilità del proprio Gruppo a valutare la percorribilità dell'esame in sede redigente.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) dichiara l'assenso del proprio Gruppo alla sede redigente.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) dichiara l'assenso del proprio Gruppo alla sede redigente, ferma restando una valutazione negativa sul metodo di lavoro e sulla tempistica seguita dalla Camera dei deputati, che ha finito per svilire quasi interamente le innovazioni apportate dal Senato.

Il sottosegretario GIACHINO dichiara l'assenso del Governo alla sede redigente.

Il presidente GRILLO, dopo aver assicurato che prenderà contatti con i rappresentanti degli altri Gruppi parlamentari per conoscere i rispettivi intendimenti sull'eventuale ricorso alla sede redigente, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1720-B ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2262

(al testo del decreto-legge)

G/2262/1/8 (Testo 2)

DE TONI, PEDICA

La 8^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2262, di conversione del decreto-legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo;

premesso che:

il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009, ha definito i criteri di privatizzazione nonché le modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.A., nel capitale della società Tirrenia di navigazione S.p.A., autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad alienare il 100 per cento della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

l'articolo unico del decreto del 13 marzo 2009 ha posto le seguenti condizioni: l'alienazione della partecipazione deve essere effettuata ricorrendo alla procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria con potenziali acquirenti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di privatizzazioni; la procedura di dismissione avrà ad oggetto la totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.; ai fini della alienazione della partecipazione, il venditore dovrà verificare, anche mediante i propri consulenti, che i piani industriali che verranno richiesti ai potenziali acquirenti risultino coerenti con le convenzioni di servizio pubblico di cui alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

a seguito della pubblicazione del bando da parte di Fintecna, il 23 dicembre 2009, sono pervenute sedici lettere di manifestazione di interesse. Nelle fasi successive della procedura, le società interessate si sono ridotte a otto, delle quali solo una, la *Mediterranea Holding* – partecipata dalla regione Sicilia – ha formalizzato entro il termine del 28 giu-

gno un'offerta vincolante, che dovrà essere ora valutata dal Consiglio di Amministrazione di Fintecna,

considerato che:

secondo quanto riportato dal vice-ministro onorevole Giuseppe Vegas in sede di audizione presso la 8a Commissione permanente del Senato (Lavori Pubblici, Comunicazioni) il 14 luglio 2010, il Piano industriale presentato dalla cordata offerente citata in premessa, avente durata coincidente con quella delle nuove convenzioni – 8 anni per Tirrenia e 12 anni per Siremar –, evidenzia l'impegno al mantenimento dell'occupazione sia del personale marittimo che di quello amministrativo, sia a tempo determinato che indeterminato, ad eccezione di 196 unità per la Tirrenia e di 15 unità per la Siremar;

il decreto-legge n. 135 del 2009, recante «Attuazione di obblighi comunitari», convertito dalla legge n. 166 del 2009, ha previsto l'estensione al personale in esubero del gruppo Tirrenia dei meccanismi di integrazione salariale, per un importo di 15 milioni per un periodo di 12 mesi a partire dal 2010;

le organizzazioni sindacali del settore, audite a riguardo dalla 8^a Commissione permanente del Senato (Lavori Pubblici, Comunicazioni) sempre il 14 luglio 2010, hanno evidenziato come nel Piano industriale citato le misure volte a salvaguardare l'occupazione risultino generiche e previste solo per un periodo di 4 anni, mentre le convenzioni durano rispettivamente 8 e 12 anni,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'operazione di privatizzazione di Tirrenia e Siremar possa effettivamente concludersi entro il 30 settembre 2010, evitando che il venir meno delle convenzioni per scaduta proroga determini l'impossibilità per le società concessionarie di svolgere i servizi pubblici di cabotaggio, con evidenti gravi riflessi in termini occupazionali;

a ribadire gli impegni precedentemente assunti riguardo i livelli occupazionali e la continuità contrattuale, nonché a disporre tutti i provvedimenti necessari per affrontare un'eventuale crisi occupazionale generata dal mancato completamento della privatizzazione nei termini previsti.

G/2262/1/8

DE TONI, PEDICA

La 8^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2262, di conversione del decreto-legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n.

103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo;

premessi che:

il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009, ha definito i criteri di privatizzazione nonché le modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna S.p.A., nel capitale della società Tirrenia di navigazione S.p.A., autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad alienare il 100 per cento della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle Società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle Regioni ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

l'articolo unico del decreto del 13 marzo 2009 ha posto le seguenti condizioni: l'alienazione della partecipazione deve essere effettuata ricorrendo alla procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria con potenziali acquirenti secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di privatizzazioni; la procedura di dismissione avrà ad oggetto la totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.; ai fini della alienazione della partecipazione, il venditore dovrà verificare, anche mediante i propri consulenti, che i piani industriali che verranno richiesti ai potenziali acquirenti risultino coerenti con le convenzioni di servizio pubblico di cui alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

a seguito della pubblicazione del bando da parte di Fintecna, il 23 dicembre 2009, sono pervenute sedici lettere di manifestazione di interesse. Nelle fasi successive della procedura, le società interessate si sono ridotte a otto, delle quali solo una, la *Mediterranea Holding* – partecipata dalla regione Sicilia – ha formalizzato entro il termine del 28 giugno un'offerta vincolante, che dovrà essere ora valutata dal Consiglio di Amministrazione di Fintecna,

considerato che:

secondo quanto riportato dal vice-ministro onorevole Giuseppe Vegas in sede di audizione presso la 8a Commissione permanente del Senato (Lavori Pubblici, Comunicazioni) il 14 luglio 2010, il Piano industriale presentato dalla cordata offerente citata in premessa, avente durata coincidente con quella delle nuove convenzioni – 8 anni per Tirrenia e 12 anni per Siremar –, evidenzia l'impegno al mantenimento dell'occupazione sia del personale marittimo che di quello amministrativo, sia a tempo determinato che indeterminato, ad eccezione di 196 unità per la Tirrenia e di 15 unità per la Siremar;

il decreto-legge n. 135 del 2009, recante «Attuazione di obblighi comunitari», convertito dalla legge n. 166 del 2009, ha previsto l'estensione al personale in esubero del gruppo Tirrenia dei meccanismi di integrazione salariale, per un importo di 15 milioni per un periodo di 12 mesi a partire dal 2010;

le organizzazioni sindacali del settore, audite a riguardo dalla 8a Commissione permanente del Senato (Lavori Pubblici, Comunicazioni) sempre il 14 luglio 2010, hanno evidenziato come nel Piano industriale citato le misure volte a salvaguardare l'occupazione risultino generiche e previste solo per un periodo di 4 anni, mentre le convenzioni durano rispettivamente 8 e 12 anni,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'operazione di privatizzazione di Tirrenia e Siremar possa effettivamente concludersi entro il 30 settembre 2010, evitando che il venir meno delle convenzioni per scaduta proroga determini l'impossibilità per le società concessionarie di svolgere i servizi pubblici di cabotaggio, con evidenti gravi riflessi in termini occupazionali, in ragione della necessaria messa a gara delle singole rotte oggi assentite in convenzione;

a ribadire gli impegni precedentemente assunti riguardo i livelli occupazionali e la continuità contrattuale, nonché a disporre tutti i provvedimenti necessari per affrontare un'eventuale crisi occupazionale generata dal mancato completamento della privatizzazione nei termini previsti.

G/2262/2/8

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

La 8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

in sede di esame del disegno di legge n. 2262 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo,

premesso che:

il provvedimento in esame solleva alcune perplessità, legate al fatto che non risultano evidenti le modalità con cui esso si inserisce nelle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar, anche considerato che il termine ultimo per completare il processo di dismissione è fissato al 30 settembre prossimo e che anche tale processo è caratterizzato da alcune criticità, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della gara e di determinazione delle manifestazioni di interesse;

il 6 luglio scorso, il consiglio di amministrazione di Fintecna ha valutato ricevibile l'offerta di Mediterranea *Holding* di Navigazione, società partecipata per il 37 per cento dalla Regione siciliana e che vede la presenza nell'azionariato di imprese operanti nel settore armatoriale e del trasporto marittimo. Tale offerta, anche nella valutazione offerta dal vice ministro dell'economia e finanze Vegas, audito in Commissione, risulta suscettibile di integrazioni e miglioramenti. In base a quanto ripor-

tato dal Vice Ministro, nell'ambito dell'offerta vincolante, è stato formalmente accettato lo schema di contratto predisposto da Fintecna, che tra l'altro prevede l'assunzione di impegni concernenti il rispetto delle previsioni relative alla salvaguardia dell'occupazione per un periodo, indicato dal potenziale acquirente, di quattro anni;

tuttavia, nonostante l'impegno al mantenimento dell'occupazione sia del personale marittimo che di quello amministrativo, si fa eccezione per 196 unità per la Tirrenia e di 15 unità per la Siremar, considerate in esubero. A tale riguardo, l'articolo 19-ter, comma 22, del decreto-legge n. 135 del 2009, ha previsto l'estensione al personale in esubero del Gruppo Tirrenia dei meccanismi di integrazione salariale nel limite di 15 milioni di euro per un periodo di dodici mesi;

andrebbe chiarito se il piano industriale presentato sia effettivamente funzionale al miglioramento del servizio, sembrando in ogni caso necessario evitare che si producano nel medio-lungo periodo conseguenze quali l'incremento delle tariffe, la riduzione dei servizi offerti, che potrebbe mettere a rischio la garanzia del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, e tagli al personale;

rimangono forti le preoccupazioni legate alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel lungo periodo, in particolare a causa dei 211 esuberanti previsti tra Tirrenia e Siremar, nonché del fatto che il piano industriale di *Mediterranea Holding* prevede un impegno di soli quattro anni per la salvaguardia dell'occupazione, e la possibilità di cedere l'azienda o rami della stessa dopo un solo anno;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009, che definisce le modalità e i termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, stabilisce altresì l'impegno del Governo ad adottare «adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del Gruppo Tirrenia»;

lo stesso vice ministro dell'economia Vegas ha affermato in sede di audizione che, per quanto riguarda l'adeguatezza del piano industriale, anche sotto il profilo sociale, la gara è ancora in corso e che Fintecna sta svolgendo le opportune verifiche;

impegna il Governo:

a tenere fede agli impegni assunti in merito alla salvaguardia dell'occupazione per i dipendenti di Tirrenia e Siremar, adottando tutte le misure necessarie a garantire che il processo di privatizzazione non produca nefaste conseguenze sui livelli occupazionali e contrattuali dei lavoratori.

Art. 1.**1.1**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria» con le seguenti: «poteri di ordinaria amministrazione finalizzati a condurre a termine la privatizzazione delle suddette società e ad assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole».

1.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria» con le seguenti: «poteri di ordinaria amministrazione finalizzati ad assicurare i servizi di continuità territoriale con le isole».

1.3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.4

DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «civile ed».

1.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

1.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «Negli stessi limiti è esclusa» con le seguenti: «È comunque fatta salva».

1.8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici».

1.9

DE TONI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici».

1.10

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici» con le seguenti: «e dei pubblici dipendenti».

1.11

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo periodo.

1.12

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «società in questione» sopprimere la seguente: «non».

1.13

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo e il quarto periodo.

1.14

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

1.15

DE TONI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità territoriale con le isole, nonché per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità;».

1.16

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente» *con le seguenti:* «per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con le isole».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 20 luglio 2010

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229)**(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato al resoconto.Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di osservazioni prospettato dal relatore, evidenziando che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in titolo sono orientati nella direzione della salvaguardia del benessere animale, che costituisce un obiettivo condivisibile, utile anche all'elevazione degli *standard* di qualità di tale tipologia di carne.Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di osservazioni prospettato dal relatore, evidenziando che la prospettiva di fondo sottesa al provvedimento in questione è incentrata su ragioni di civiltà.La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) propone una riformulazione dello schema di osservazioni illustrato dal relatore, attraverso l'integrazione

delle premesse dello stesso con un riferimento agli orientamenti presentati in sede tecnica dalle Regioni, in materia di buone pratiche di gestione.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) riformula lo schema di osservazioni precedentemente illustrato, integrando lo stesso secondo i suggerimenti testé proposti dalla senatrice Pignedoli.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di osservazioni, nella nuova formulazione prospettata dal relatore.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli – nella versione per ultimo prospettata dal relatore – pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva all'unanimità.

AFFARE ASSEGNATO

Affare concernente le problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva in merito all'affare in questione.

Interviene nel dibattito la senatrice PIGNEDOLI (*PD*), evidenziando che la situazione del mercato, relativamente al comparto suinicolo, registra una positiva ripresa dei prezzi alla produzione rispetto all'inizio del 2009, anche se gli stessi restano comunque su livelli più bassi rispetto a quelli riscontrati nel luglio dello scorso anno.

I consumi relativamente al settore dei suini sono in lieve aumento, anche se gli stessi sono spesso rivolti ai prodotti privi di marchio, anziché a quelli DOP, con tutti le conseguenti problematiche rispetto alle produzioni tipiche nazionali.

Le difficoltà strutturali del comparto sono riscontrabili sia nell'ambito della produzione, che in quello della macellazione ed è auspicabile che vengano promosse fusioni di impianti di macellazione, al fine abbassare i costi di produzione. Questi ultimi, tuttavia, non possono essere l'unico elemento sul quale si fonda un'azione di rilancio del settore, che va invece incentrata soprattutto sulla valorizzazione dei prodotti di qualità.

Ulteriori difficoltà ineriscono alla ridotta certezza nei tempi dei pagamenti fra i diversi attori della filiera, con tutti i rischi connessi a tale situazione.

L'oratrice si sofferma poi sul percorso IGP attivato per il «gran suino padano», e sulle criticità riscontrabili in tale ambito, come pure sulla classificazione delle carcasse e sulla cosiddetta «valutazione a peso morto», procedure fondamentali per aumentare gli *standard* di trasparenza del mercato.

Appare inoltre quanto mai necessaria l'elaborazione, da parte del Ministero, di un piano di settore condiviso, che prefiguri le principali azioni da porre in essere nel comparto dei suini e gli obiettivi da perseguire in tale ambito.

Per quel che concerne il comparto dei bovini, va riscontrata una preoccupante situazione di crisi, che sta rapidamente peggiorando negli ultimi mesi. Va in particolare evidenziato che rilevanti nodi problematici sono riscontrabili in tale ambito rispetto ai rapporti commerciali con la Francia, in particolare per gli alti prezzi del «ristallo». Tale situazione sta determinando un'intensificazione delle truffe sull'IVA dei capi bovini importati, con tutte le distorsioni nel mercato e il danno erariale che tale fenomeno è suscettibile di determinare.

Anche in relazione al settore dei bovini si riscontrano rilevanti criticità per quel che concerne la certezza dei pagamenti fra i vari attori della filiera. È altresì quanto mai necessario che il Governo provveda, anche per tale settore, all'elaborazione di un piano di settore condiviso.

Occorre poi che l'Italia si attivi anche in ambito comunitario, al fine di promuovere una disciplina europea a tutela della qualità, incentrata su una serie di interventi, tra i quali quello volto a fronteggiare i preoccupanti fenomeni di contraffazione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ritiene che le considerazioni espresse dalla senatrice Pignedoli siano pienamente condivisibili, atteso che il settore dei suini e quello dei bovini vanno rilanciati attraverso un'azione incentrata non tanto su un approccio congiunturale – ossia sulla mera riduzione dei costi di produzione – quanto su un approccio di tipo strutturale, da promuovere soprattutto in ambito comunitario, orientato nella direzione della valorizzazione della qualità dei prodotti.

Per quel che riguarda i segnali di ripresa riscontrabili nel settore suinicolo, va precisato che la diminuzione prezzi dei prezzi del mais può aver determinato tale situazione, atteso che questo elemento costituisce la base fondamentale dell'alimentazione di tali animali. Va poi rilevato che spesso l'andamento del mercato dei suini è legato a fasi cicliche stagionali, atteso che d'estate il consumo di tale carne di solito scende.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea la necessità che il rappresentante del Governo fornisca prima della pausa estiva risposta ad alcune interrogazioni assegnate alla Commissione, evidenziando che da tempo è stata sollecitato lo svolgimento di tali atti. Preannuncia l'intenzione di sottoporre le proprie rimostranze al Presidente del Senato – affinché le prospetti all'Esecutivo – qualora il Ministero non consenta lo svolgimento in Commissione delle predette interrogazioni entro il mese di luglio.

Il senatore ANDRIA (PD) fa presente che l'esigenza di svolgimento di talune interrogazioni è stata da tempo prospettata dal Gruppo del partito democratico, preannunciando l'invio di una nota scritta, indirizzata al Presidente della Commissione, con la quale si sottolinea la situazione incresciosa venutasi a determinare relativamente alle interrogazioni, ascrivibile all'atteggiamento assunto dall'Esecutivo, poco rispettoso delle prerogative del Parlamento.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 229

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza;

preso atto che il provvedimento in esame è stato predisposto dal Governo in base alla delega, contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), volta ad attuare la direttiva n. 2007/43/CE, avente ad oggetto norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

considerato che:

allo stato attuale nell'ordinamento italiano la protezione dei polli allevati per la produzione di carne è demandata ad una disciplina a carattere generale, quale il decreto legislativo n. 146 del 2001, anch'esso di attuazione di direttiva comunitaria, (in particolare della direttiva n. 98/58/CE), finalizzata alla protezione generale degli animali negli allevamenti, con alcune esclusioni specifiche;

in tale contesto si inserisce il provvedimento in esame, che va configurato come disciplina specifica rispetto alla disciplina generale sopra citata;

sotto l'aspetto contenutistico, l'oggetto del provvedimento è costituito dalla garanzia del benessere dei polli domestici nei sistemi di allevamento intensivo, con particolare riferimento alle condizioni climatiche all'interno degli edifici a tale scopo adibiti, assicurando altresì un adeguato sistema di vigilanza, controllo e regime sanzionatorio;

l'articolo 1 delimita il campo di applicazione della disciplina, escludendone gli stabilimenti con meno di 500 polli, gli stabilimenti per l'esclusivo allevamento di polli da riproduzione, i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto e i polli allevati con metodo biologico;

l'articolo 3 detta le condizioni minime per la protezione dei polli, facendo rinvio all'allegato I e fissando il tetto di densità massima per ogni capannone e le eventuali concessioni di deroga a tale limite;

l'articolo 4 prevede l'obbligo di formazione per i detentori in tema di benessere animale, tramite appositi corsi e il conseguimento di un certificato finale;

il sistema di vigilanza e monitoraggio è disciplinato dagli articoli 5 e 6, con i quali viene disposta un'attività ispettiva non discriminatoria e adeguata, oggetto di successiva relazione riepilogativa indirizzata agli assessorati regionali, come pure al Ministero della Salute, accompagnata da un'opera di monitoraggio da parte dei veterinari ufficiali;

l'articolo 7 prevede l'inclusione delle guide alla buone pratiche di gestione nei manuali di corretta prassi operativa, mentre il regime sanzionatorio è contenuto nell'articolo 8,

formula osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 229

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza;

preso atto che il provvedimento in esame è stato predisposto dal Governo in base alla delega, contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), volta ad attuare la direttiva n. 2007/43/CE, avente ad oggetto norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

considerato che:

allo stato attuale nell'ordinamento italiano la protezione dei polli allevati per la produzione di carne è demandata ad una disciplina a carattere generale, quale il decreto legislativo n. 146 del 2001, anch'esso di attuazione di direttiva comunitaria, (in particolare della direttiva n. 98/58/CE), finalizzata alla protezione generale degli animali negli allevamenti, con alcune esclusioni specifiche;

in tale contesto si inserisce il provvedimento in esame, che va configurato come disciplina specifica rispetto alla disciplina generale sopra citata;

sotto l'aspetto contenutistico, l'oggetto del provvedimento è costituito dalla garanzia del benessere dei polli domestici nei sistemi di allevamento intensivo, con particolare riferimento alle condizioni climatiche all'interno degli edifici a tale scopo adibiti, assicurando altresì un adeguato sistema di vigilanza, controllo e regime sanzionatorio;

l'articolo 1 delimita il campo di applicazione della disciplina, escludendone gli stabilimenti con meno di 500 polli, gli stabilimenti per l'esclusivo allevamento di polli da riproduzione, i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto e i polli allevati con metodo biologico;

l'articolo 3 detta le condizioni minime per la protezione dei polli, facendo rinvio all'allegato I e fissando il tetto di densità massima per ogni capannone e le eventuali concessioni di deroga a tale limite;

l'articolo 4 prevede l'obbligo di formazione per i detentori in tema di benessere animale, tramite appositi corsi e il conseguimento di un certificato finale;

il sistema di vigilanza e monitoraggio è disciplinato dagli articoli 5 e 6, con i quali viene disposta un'attività ispettiva non discriminatoria e adeguata, oggetto di successiva relazione riepilogativa indirizzata agli assessorati regionali, come pure al Ministero della Salute, accompagnata da un'opera di monitoraggio da parte dei veterinari ufficiali;

l'articolo 7 prevede l'inclusione delle guide alla buone pratiche di gestione nei manuali di corretta prassi operativa, mentre il regime sanzionatorio è contenuto nell'articolo 8;

tenuto conto degli orientamenti presentati in sede tecnica dalle Regioni in materia di buone pratiche di gestione,

formula osservazioni favorevoli.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 20 luglio 2010

157^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Coordinatore nazionale degli Assessori al Turismo all'interno della Conferenza delle Regioni, avvocato Mauro Di Dalmazio, accompagnato dal dottor Stefana Zappalà, Assessore al Turismo e Marketing del «Made in Lazio», dal dottor Stefano Maullu, Assessore al Commercio, turismo e servizi della Regione Lombardia, dalla dottoressa Luisa Nicotera, Assessore al Turismo e beni culturali della Regione Campania, dal dottor Paolo Alessandrini, Dirigente Responsabile rapporti con il Parlamento della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dal dottor Alessandro Palmacci, Dirigente Settore turismo della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione dell'avvocato Mauro Di Dalmazio, Coordinatore nazionale degli Assessori al Turismo all'interno della Conferenza delle Regioni

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto all'assessore Di Dalmazio e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta di Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

L'assessore Di Dalmazio ricorda le competenze in materia di turismo, assegnate alle Regioni sulla base del Titolo V della Costituzione, e sottolinea che entro la fine del mese sarà istituito presso la Conferenza delle Regioni un tavolo permanente di confronto tra le Regioni e il Governo, con particolare riguardo alla scarsità di risorse finanziarie che lo Stato assicura alle Regioni nel settore del turismo.

Il presidente CURSI lamenta il mancato coordinamento tra le Regioni e lo Stato, con particolare riguardo all'attività promozionale del turismo italiano svolta all'estero. Si sofferma quindi, sul tema delle risorse finanziarie a disposizione delle Regioni, sulla riforma dell'Enit e sul recente trasferimento del demanio marittimo in capo alle Regioni.

Il senatore BUBBICO (*PD*) sottolinea l'insuccesso del portale sul turismo promosso dal Ministero e si sofferma sulla opportunità di promuovere dei progetti interregionali in tale settore.

Il senatore ASTORE (*Misto*) chiede di conoscere quale sia l'ammontare delle risorse finanziarie destinate dalle Regioni a spese promozionali nel settore del turismo.

Il senatore PICCONE (*PdL*) chiede quali siano state le iniziative per promuovere all'estero il «marchio Italia», mentre la senatrice GRANAIOLO (*PD*) evidenzia la situazione critica che sta affrontando il settore del turismo italiano.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*) si sofferma sull'opportunità di valorizzare il turismo balneare, di assicurare un'adeguata difesa della costa, nonché di garantire che le risorse stanziare dalle Regioni per la promozione all'estero abbiano un ritorno in termini di presenze di turisti in Italia.

L'assessore Di Dalmazio assicura che fornirà tutti i dati richiesti ed evidenzia che il Ministro competente potrebbe assicurare un importante ruolo di coordinamento tra le iniziative avviate dalle Regioni e quelle promosse a livello centrale, anche attraverso l'utilizzo di appositi enti di promozione come l'Enit.

Il presidente CURSI ringrazia l'assessore Di Dalmazio per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente CURSI, in sostituzione del relatore Paravia, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Interviene brevemente il senatore BUBBICO per preannunciare l'astensione del proprio Gruppo parlamentare sulla proposta formulata dal presidente Corsi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi testé illustrata.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il presidente CURSI, in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sui diversi articoli di competenza della Commissione. Per quanto concerne la direttiva, il Capo I (articoli da 1 a 3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte. In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, esteso ai contratti di credito, escludendo tuttavia alcune specifiche tipologie contrattuali, quali, per esempio, i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75.000 euro. Gli articoli da 4 a 8 della direttiva si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto. L'articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cosiddette «informazioni precontrattuali»). L'articolo 6 reca le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, mentre l'articolo 7 contempla alcune deroghe

agli obblighi informativi, in particolare, per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ai sensi dell'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore, avvalendosi delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio. Il Capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti. In particolare, l'articolo 14 regola il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. Il Capo V, che si compone dell'articolo 19, reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale (TAEG), facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I. Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori, che deve essere esercitato da un'autorità indipendente.

Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo (predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008), il Presidente rileva come il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 3, si occupa dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano; il Titolo II, che si compone degli articoli da 4 a 6, reca norme di coordinamento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 384 del 1993 con le altre disposizioni in materia di trasparenza; il Titolo III, che si compone degli articoli da 7 a 10, opera, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; il Titolo IV, che si compone degli articoli da 11 a 24, disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, mentre il Titolo V, che si compone degli articoli da 25 a 29, contiene le disposizioni finali dello schema di decreto. Per quanto di competenza della Commissione industria, mentre apprezza un generale potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori, osserva tuttavia come lo schema di decreto legislativo non sembra affrontare la questione – evidenziata dallo stesso relatore alla Commissione finanze della Camera – dei comportamenti anomali o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di intermediazione che fanno aumentare l'importo dei crediti da rimborsare. Inoltre, in tema di comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, occorre evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, soprattutto quando questi necessitano di tale documentazione per soddisfare richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Quanto all'articolo 7 del decreto, che sostituisce il Titolo V del TUB, re-

lativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, c'è da segnalare che, per quanto attiene ai Confidi, si prevede che essi debbano iscriversi ad un apposito elenco ove esercitino esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali; viene tuttavia mantenuta invariata la legislazione vigente, attraverso un rinvio alla disciplina sostanziale sui Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. A tale riguardo, anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto accogliendo gli ordini del giorno G/2165/40/6 e 10 e G/2165/41/6 e 10, presentati in Commissione industria del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di incentivi (AS. 2165), è da ritenere che lo schema di decreto legislativo in oggetto possa essere occasione per proporre l'estensione dell'istituto dei Confidi ai liberi professionisti. Rileva, infatti, la necessità di sanare la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità «Confidi» per il rilascio di garanzie collettive. Tali disposizioni normative non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, determinando, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza.

Interviene quindi la senatrice GRANAIOLA (PD) per evidenziare l'opportunità che nella proposta di osservazioni da rendere alla Commissione di merito, venga inserito un riferimento alla necessità di affrontare il tema della cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Richiama altresì l'opportunità di un riferimento al tema della finanza mutualistica e solidale, che contempla un maggior coinvolgimento del consumatore.

Il presidente CURSI, anche in considerazione delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato al resoconto, che, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente CURSI informa che sono state presentate delle proposte emendative al disegno di legge in titolo, che saranno pubblicate in allegato al presente resoconto.

Il senatore PISCITELLI ritira gli emendamenti 1.0.13 e 2.3.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CURSI dà per illustrate le proposte emendative e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI, DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Cursi informa che la seduta notturna, già prevista per le ore 21,30 di oggi, non avrà luogo, così come la seduta antimeridiana prevista per le ore 8,30 di domani mercoledì 21 luglio. Informa altresì che è stata anticipata alle ore 14 la seduta pomeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

OSSERVAZIONI PROPOSTE DAL PRESIDENTE CURSI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

pur apprezzando un generale potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori, osserva tuttavia come lo schema di decreto legislativo non sembra affrontare la questione dei comportamenti anomali o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di intermediazione che fanno aumentare l'importo dei crediti da rimborsare;

nel rilevare, inoltre, la necessità che in tema di comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, si eviti che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, soprattutto quando questi necessitano di tale documentazione per soddisfare richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione;

con riferimento, invece, all'articolo 7 dello schema di decreto, che sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nel segnalare che, per quanto attiene ai Confidi, viene tuttavia mantenuta invariata la legislazione vigente, mentre, anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto accogliendo gli ordini del giorno G/2165/40/6 e 10 e G/2165/41/6 e 10, presentati in Commissione industria del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di incentivi (AS. 2165), sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'istituto dei Confidi ai liberi professionisti. Appare, infatti, opportuno sanare la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità «Confidi» per il rilascio di garanzie collettive. Tali disposizioni normative non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, determinando, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità. Lo strumento dei Confidi, per i liberi professionisti, sarebbe oggi di particolare importanza sia a supporto della fase di avvio e di sviluppo della loro attività che per affrontare l'attuale critica situazione economico-finanziaria, che comporta spesso riduzione del reddito e ritardi di incassi, nonché per il giusto riconoscimento delle medesime opportunità ai diversi operatori di mercato; ciò non comporterebbe maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i Confidi sono costituiti attraverso apporti dei soci;

esprime osservazioni favorevoli con i predetti rilievi ed invita la Commissione di merito a valutare se non ritenga opportuno:

1) che all'articolo 9, dopo il comma 7, venga inserito il seguente: «7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: a) «Al comma 1, ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna», sono inserite le altre: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»; b) «Al comma 8 sia aggiunto infine il seguente periodo «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese»;

2) che all'articolo 7, comma 1 siano apportate le seguenti modifiche: «All'articolo 112, del Titolo V del decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 2, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326», sono inserite le altre: «come modificato dall'articolo 9, comma 7-bis, del presente decreto».

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

pur apprezzando un generale potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori, osserva tuttavia come lo schema di decreto legislativo non sembra affrontare (con particolare riferimento al tema della cessione del quinto dello stipendio e della pensione) né la questione dei comportamenti anomali o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di intermediazione che fanno aumentare l'importo dei crediti da rimborsare, né il tema della finanza mutualistica e solidale che contempla un maggior coinvolgimento del consumatore;

nel rilevare, inoltre, la necessità che in tema di comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, si eviti che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, soprattutto quando questi necessitano di tale documentazione per soddisfare richieste provenienti dalla Pubblica Amministrazione;

con riferimento, invece, all'articolo 7 dello schema di decreto, che sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nel segnalare che, per quanto attiene ai Confidi, viene tuttavia mantenuta invariata la legislazione vigente, mentre, anche alla luce dell'impegno che il Governo ha assunto accogliendo gli ordini del giorno G/2165/40/6 e 10 e G/2165/41/6 e 10, presentati in Commissione industria del Senato nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di incentivi (AS. 2165), sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'istituto dei Confidi ai liberi professionisti. Appare, infatti, opportuno sanare la carenza normativa delle disposizioni che regolano l'attività di garanzia collettiva dei fidi, relativamente all'individuazione dei soggetti che possono costituire un'entità «Confidi» per il rilascio di garanzie collettive. Tali disposizioni normative non includono tra i soggetti deputati alla costituzione di Confidi i liberi professionisti, determinando, da un lato, una palese distorsione della concorrenza e del libero mercato e, dall'altro, una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità. Lo strumento dei Confidi, per i liberi professionisti, sarebbe oggi di particolare importanza sia a supporto della fase di avvio e di sviluppo della loro attività che per affrontare l'attuale critica situazione economico-finanziaria, che comporta spesso riduzione del reddito e ritardi di incassi, nonché per il giusto riconoscimento delle medesime opportunità ai

diversi operatori di mercato; ciò non comporterebbe maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i Confidi sono costituiti attraverso apporti dei soci;

esprime osservazioni favorevoli con i predetti rilievi ed invita la Commissione di merito a valutare se non ritenga opportuno:

1) che all'articolo 9, dopo il comma 7, venga inserito il seguente: «7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: a) «Al comma 1, ove ricorrano le parole: «consorzi con attività esterna», sono inserite le altre: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»; b) «Al comma 8 sia aggiunto infine il seguente periodo «nonché da liberi professionisti non esercenti imprese»;

2) che all'articolo 7, comma 1 siano apportate le seguenti modifiche: «All'articolo 112, del Titolo V del decreto legislativo n. 385 del 1993, al comma 2, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326», sono inserite le altre: «come modificato dall'articolo 9, comma 7-bis, del presente decreto».

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La 10^a Commissione permanente, esaminato, per le parti di propria competenza, lo schema di decreto in titolo;

rilevato che esso rappresenta il completamento della riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sancita dal citato articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella direzione di un assetto effettivamente concorrenziale del mercato;

confermando il contenuto del proprio parere reso sul disegno di legge n. 1784 (Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), ed in particolare ribadito l'auspicio che: 1) la liberalizzazione dei settori delle *utilities* e l'apertura del capitale degli operatori a soggetti privati vengano accompagnate da norme in grado di tutelare lo specifico carattere del settore e di indirizzare, attraverso i necessari schemi di incentivazione e di sanzione, il comportamento dei gestori dei servizi con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato; 2) resti garantito l'accesso universale ai servizi pubblici da parte di tutti i cittadini, in particolare, confermando la qualificazione di bene pubblico non privatizzabile della risorsa idrica;

considerata in ogni caso la necessità che il regolamento attuativo del citato articolo 23-bis chiarisca alcuni aspetti legati all'applicazione delle disposizioni relative alla privatizzazione delle società quotate, riferiti, in particolare, al fatto che, dalla data (25 settembre 2009) di entrata in vigore dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 135 del 2009, si sono registrate molte operazioni di compravendita di azioni di società quotate nei mercati regolamentati, alcune in grado di orientare i futuri assetti di *governance*, con conseguenze rilevanti anche sulle scelte che gli azionisti pubblici si accingono ad adottare. In mancanza di chiare ed opportune indicazioni regolamentari, gli effetti delle operazioni in corso potrebbero rivelarsi penalizzanti per i soci preesistenti, generando incertezza anche sul pieno rispetto di fondamentali principi costituzionali e comunitari (tutela del risparmio, libera circolazione dei capitali, parità di trattamento),

formula osservazioni favorevoli,

rilevando tuttavia la necessità di apportare la seguente modificazione finalizzata a dare stabilità e credibilità al nuovo quadro giuridico di riferimento:

– all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:
«La salvaguardia degli affidamenti diretti sancita dal comma 8, lettera

d), dell'articolo 23-*bis*, opera qualora si verifichi la riduzione della partecipazione pubblica di controllo entro i termini e le condizioni poste dalla legge, con riferimento a quella esistente al 25 settembre 2009 ovvero a quella sindacata.»;

– agli articoli 7 e 8, dopo le parole: «società quotate in mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «, loro controllate e partecipate»;

– all'articolo 12, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «14».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2266**Art. 1.****1.1**

DELLA SETA, FERRANTE

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***«Art. 1.***(Misure urgenti in materia di energia)*

1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri dichiara l'urgenza e l'indifferibilità dei seguenti interventi, individuati d'intesa con le regioni e le province autonome interessate:

a) interventi che rivestono carattere strategico nazionale, in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche;

b) interventi attinenti alle reti di trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Go-

verno, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione; essi possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre alle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:

a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; il coinvolgimento di

soggetti privati nel finanziamento degli interventi non può essere maggioritario, rispetto alle risorse pubbliche utilizzate.".

2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa. Il raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti».

1.3

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.4

MOLINARI

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome».

1.5

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «gli interventi urgenti ed indifferibili» con le seguenti: «gli interventi necessari per comprovate nuove esigenze o circostanze non considerate o previste dai relativi Piani ordinari».

1.6

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e alla produzione».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «e alla produzione dell'energia» aggiungere le seguenti: «e delle fonti energetiche».

1.8

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «che rivestono carattere strategico nazionale» con le seguenti: «qualificabili quali opere di interesse nazionale di rilevanza strategica».

1.9

BUGNANO

Al comma 1, capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole: «con mezzi e poteri straordinari» con le seguenti: «in via prioritaria».

1.10

BUGNANO

Al comma 1, capoverso «1.», sopprimere il secondo periodo.

1.11

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «l'effettività e l'entità» aggiungere le seguenti: «La posizione dei soggetti privati non potrà mai essere prevalente rispetto a quella pubblica che manterrà comunque la direzione e il controllo dell'intervento».

1.12

GRANAIOLA

Al comma 1 capoverso comma 1 dopo le parole: «l'effettività e l'entità» aggiungere il seguente periodo: «e purché tale finanziamento non comporti la possibilità da parte di detti soggetti privati di surrogare in tutto o in parte i mezzi ed i poteri straordinari di cui al presente comma».

1.13

MOLINARI

Al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e province autonome».

1.14

GRANAIOLA

Al comma 1 sopprimere il capoverso comma 2.

1.15

BUGNANO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2».

1.16

MOLINARI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le seguenti parole: «o la provincia autonoma».

1.17

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «In tal caso il consiglio dei Ministri si esprimerà all'unanimità dei presenti, compreso il Presidente della regione o della provincia autonoma».

1.18

CAGNIN, MONTI

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa» aggiungere le seguenti: «intesa con le regioni o le province autonome interessate e».

1.19

PISCITELLI

Al comma 3, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri, disponendo l'entità dell'even-

tuale proroga della concessione in essere a fronte degli oneri finanziari assunti».

1.20

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attività commissariale è sottoposta al controllo di specifici Uffici della regione o della provincia autonoma che vengono costituiti unitamente con la struttura commissariale ed i cui costi sono posti a carico dell'intervento».

1.21

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «sentiti gli enti locali interessati» con le seguenti: «d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati» e sopprimere le parole da: «di competenza delle amministrazioni» fino a: «dallo stesso commissario».

1.22

CAGNIN, MONTI

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «Ciascun commissario, sentiti» aggiungere le seguenti: «la regione o provincia autonoma e».

1.23

BUGNANO

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «Ciascun commissario, sentiti» aggiungere le seguenti: «le regioni e».

1.24

GRANAIOLA

Al comma 1 capoverso 4, sopprimere le parole: «o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario».

1.25

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario».

1.26

BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie» aggiungere le seguenti: «e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, valutazione ambientale strategica, nonché di tutela della salute dei cittadini».

1.27

BUGNANO

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I provvedimenti di cui al comma 4 sono emanati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica».

1.28

DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 2.

1.29

GRANAIOLA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.30

MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome».

1.31

VALLARDI, CAGNIN, MONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per una maggiore efficienza energetica, alla lettera d), comma 2, articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", attraverso il riconoscimento di tariffe differenziate in ragione della diversa insolazione dei territori in cui sono localizzati gli impianti"».

1.32

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN, MONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della tutela e riqualificazione delle aree montane, in sede di attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono assegnate quote incenti-

vanti di CO₂ a titolo gratuito agli impianti che operano in settori ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, qualora gli stessi impianti esercitano attività che favoriscano il sequestro di CO₂ mediante silvicoltura nella Comunità europea».

1.33

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o" sono sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati"».

1.34

MOLINARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro no-

vanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.

Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce altresì specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi alla data del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al medesimo comma 1117, ultimo periodo, le parole «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118» sono soppresse».

1.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che:

a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;

b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l'entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.

1.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico determina, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti».

1.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale».

1.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazione dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011"».

1.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore di rete».

1.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di DIA)

1. All'articolo 1-*sexies*, comma 4-*undecies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, e successive modificazioni, sostituire le parole: "e notifica" con le parole: "che può notificare"».

1.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare l'adempimento urgente dei compiti assegnati alle Autorità di regolazione nazionale dell'energia dalle direttive 2009/72/

CE e 2009/73/CE recanti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale e dai connessi Regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato, autonome politiche di spesa, comunque idonee a garantire un valore complessivo di contribuzione al bilancio dello Stato equivalente a quello derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni. Per le medesime finalità di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale di personale a tempo determinato con le modalità già previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.0.11

PISCITELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure transitorie per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e favorire l'efficienza del mercato elettrico)

1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, Terna alloca, per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2011 – e per quantità pari a 1.000 MW, ai soggetti titolari di unità di generazione abilitate a fornire servizi di dispacciamento che siano localizzate per almeno il 60 per cento della potenza complessiva in una medesima zona di mercato, diritti che prevedono il riconoscimento all'assegnatario, se positiva, ovvero il riconoscimento a Terna da parte dell'assegnatario, se negativa, della differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo riconosciuto alle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in detta zona. Qualora al 1° gennaio 2012 la linea di interconnessione tra la Calabria e la Sicilia non sarà entrata in operatività *i)* tale misura è prorogata fino alla realizzazione della linea e comunque non oltre il 31 Dicembre 2013 e *ii)* la suddetta percentuale del 60 per cento verrà ridotta al 45 per cento.

2. Ai fini di cui al presente articolo, ciascuna zona di mercato comprende i poli di produzione nella stessa inclusi geograficamente.

3. I diritti di copertura di cui al comma 1 prevedono una potenza costante in tutte le ore e sono assegnati a partire dal 1° gennaio 2011 a fronte di un corrispettivo annuo che deve essere riconosciuto a Terna. Tale corrispettivo non dovrà essere superiore ai corrispettivi per l'importazione virtuale dalla frontiera Svizzera determinati ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia n. 179/09. Per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2010 il suddetto corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente alla durata del periodo di applicazione.

4. Terna procederà ad assegnare i suddetti diritti agli aventi titolo dando priorità alle richieste appartenenti alle zone di mercato che, nell'anno precedente a quello di assegnazione, hanno registrato la differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo riconosciuto alle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in detta zona più elevato.

5. La differenza tra costi e proventi derivanti a Terna dall'assegnazione dei diritti di cui al comma 1 e al successivo comma 6, è regolata da Terna a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.

6. I diritti di cui al comma 1 possono essere richiesti, per ulteriori 750 MW e conseguentemente assegnati da Terna alle medesime condizioni economiche di cui al comma 3 e secondo modalità definite dal ministro dello sviluppo economico, per il periodo di cui al comma 1, alle Società Consortili Industriali o Consorzi Industriali, titolari di un contratto di dispacciamento in prelievo, già costituiti alla data di pubblicazione della presente legge, ovvero società utenti di dispacciamento in prelievo controllate da Società Consortili Industriali o da Consorzi Industriali, già costituiti alla data di pubblicazione della presente legge, che abbiano avuto una potenza media annua prelevata su tutto il territorio nazionale nell'ultimo biennio superiore a 40 MW al netto di quella prelevata dai punti di prelievo che hanno beneficiato dei corrispettivi connessi ai servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, di riduzione istantanea dei prelievi di cui alla legge del 22 marzo 2010, n. 41, dei contratti di approvvigionamento all'estero di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 e al netto dei consumi da autoproduzione. Restano esclusi i soggetti che rispettano la condizione di cui sopra ma sono controllati, controllanti o controllati dalla medesima controllante di società di produzione di energia elettrica o titolari di impianti di produzione di energia elettrica per una potenza complessivamente installata superiore al 20 per cento della potenza media annua definita nel precedente periodo.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas definisce il corrispettivo di cui al comma 3 e le relative modalità di aggiornamento e determina le modalità di attuazione del comma 5, attingendo prioritariamente dalle rendite da congestione raccolte da Terna e secondo principi che favoriscano la realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui al comma 1.

8. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione del mercato elettrico e gas e incentivare un adeguato sviluppo della concorrenza nonché per contenere i prezzi per clienti finali, i venditori di energia elettrica e gas possono chiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura per i clienti inadempienti anche nei casi in cui i medesimi clienti siano forniti da altri venditori. Tale sospensione è esclusa se relativa ad una morosità afferente ad un periodo inferiore ai quattro mesi, ovvero oggetto di contenzioso fra le parti. È fatto comunque salvo quanto previsto dalla regolazione vigente a tutela dei clienti finali non disalimentabili.

9. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio regolamento, adotta le misure volte a rendere operativo il meccanismo di cui al comma 8».

1.0.12

PISCITELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione.».

1.0.13

PISCITELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. delle funzioni svolte dalla Stazione Sperimentale per i combustibili)

1. Le funzioni della Stazione Sperimentale per i combustibili di cui all'allegato 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sono trasferite alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione ed innovazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie».

Art. 2.**2.1**

PISCITELLI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"».

2.2

PISCITELLI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità ed in posizione di terzietà, secondo i principi del diritto comunitario, l'attuazione dei Programmi comunitari svolti dal Ministero dello sviluppo economico, le relative funzioni con le connesse risorse finanziarie, sono trasferite, per la parte di rispettiva competenza, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e a Promuovi Italia S.p.A.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e modalità di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1-bis».

2.3

PISCITELLI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle generali misure di semplificazione delle attività di analisi e studio in materia di politica economica, previste dalle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della finanza pubblica, le funzioni e le risorse dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI), che viene soppresso, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, per le attività non direttamente esercitabili dallo stesso Ministero, alla società Invitalia, secondo gli specifici criteri indicati nel presente comma. Le funzioni svolte dall'IPI sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dello sviluppo economico e presso la società Invitalia, in relazione alle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato trasferiti al Ministero dello sviluppo economico sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza, approvata con uno dei decreti di cui al presente comma. A tal fine si tiene conto degli eventuali periodi di servizio già prestati presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Ministero dello sviluppo economico subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, anche adeguandoli al proprio regime pubblicistico qualora necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga di termini per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"».

2.0.2

PISCITELLI

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica in tema di strumenti di programmazione negoziata)

1. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il termine per il completamento delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata si riferisce agli strumenti di programmazione negoziata di cui alle lettere *d*) ed *f*) dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; per gli altri strumenti di programmazione negoziata si applicano le specifiche discipline di attuazione, fatta salva l'applicazione del comma 862 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, se più favorevole».

Art. 3.**3.1**

BUBBICO, DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, SANNA

Sopprimere l'articolo.

3.2

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

3.3

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 1.

3.4

DELLA SETA, FERRANTE

Sopprimere il comma 1.

3.5

DELLA SETA, FERRANTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente e i componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore».

3.6

PISCITELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e, per i componenti dell'Agenzia», fino alla fine del periodo.

3.7

GRANAIOLA

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

3.0.1FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI,
TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, ivi inclusi i lavori sul punto di connessione, abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

3.0.2

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «entro il 31 dicembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2011».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

3.0.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 4, comma 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole da: attraverso l'acquisto di battelli fino alla fine del comma, con le seguenti: favorendo un sempre più ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti tale attività un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli alimentati ad energia solare effettuato entro il 31 dicembre 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività ed alla demolizione di un altro battello di analoga stazza o dimensione, dotato di motori alimentati con carburante tradizionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

3.0.4

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita con la seguente:

"*c)* euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera *c)*, fino a: *a)* euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; *b)* euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; *c)* euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera *f)*, al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera *f)*, dopo la parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza";

b) all'allegato 1, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh", sono sostituite dalle parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere i seguenti commi:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

Art. 3-quater.

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

3.0.5

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini di cui all'articolo 17, lettera d) della legge 4 giugno 2010, n. 96, le procedure di autorizzazione, ivi compresi i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, di

certificazione e di concessione di licenze, relative agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, sono assoggettate, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

3.0.6

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In attuazione dell'art. 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni Spa. Conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 905 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rideterminato al 31 marzo 2011».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

3.0.7

SANNA, CABRAS, SCANU

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009 numero 99 è così interamente sostituito:

"4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano Energetico e Ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna entro l'anno 2011 una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità con cattura, trasporto e sequestro del biossido di carbonio. Con decreto non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato a seguito di notifica e decisione positiva dei competenti organi della Commissione Europea, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i contenuti ed i criteri della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:

a) assegnazione della concessione e contestuale messa in disponibilità da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;

b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore del Sistema Elettrico dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, eventualmente modifi-

cato a seguito della decisione comunitaria al fine di adeguarlo alla normativa europea per gli aiuti di stato relativa alla tipologia di intervento;

c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carboni o nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;

d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS – *Emission Trading Scheme*);

e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi di energia per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimizzino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;

f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;

g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo;

h) un criterio premiale e di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;

i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che dimostrino il contenimento dei tempi di esecuzione;

l) il riconoscimento al concessionario di una compensazione, a valere sul sistema di remunerazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, dei sovra costi derivanti dall'estrazione e dall'uso del carbone Sulcis. La compensazione dei sovra costi è riconosciuta a fronte della imposizione alla miniera dell'onere di servizio pubblico consistente nella fornitura — per una quantità non superiore ad un terzo della capacità produttiva del sito — a prezzi in linea con il mercato, di carbone da utilizzare nella conduzione degli impianti di generazione elettrica assoggettati al sistema di operatore elettrico virtuale di cui all'articolo 30, comma 8 della presente legge. Analogo onere di servizio pubblico, reso a prezzi in linea con il mercato, grava sugli impianti oggetto di concessione per lo stoccaggio del biossido di carboni o e degli altri dei residui di utilizzazione del carbone estratto dalla miniera.

Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

3.0.8

SANNA, CABRAS, SCANU

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In luogo della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sino alla completa realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI, agli aventi diritto nella regione Sardegna è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.

2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

3.0.9

SANNA, CABRAS, SCANU

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 27, comma 44 della legge 23 luglio 2009 numero 99 è soppresso».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 3-ter.**

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

3.0.10

SANNA, CABRAS, SCANU

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono abrogati».

3.0.11

SANNA, CABRAS, SCANU

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 38, comma 4 della legge 23 luglio 2009 numero 99, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2011"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

3.0.12

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'aggiornamento dei Piani di gestione di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in capo alle Autorità di bacino distrettuali, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in attuazione della direttiva 2007/60/CE, provvedono le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, che svolgono, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

2. Al fine di garantire quanto previsto al comma 1, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle designazioni pervenute gli, alla ricostituzione dei Comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi, l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni non rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali il cui territorio ricade nel distretto idrografico di riferimento, o da assessori dagli stessi delegati».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 20 luglio 2010

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (n. 232)**(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, dà conto delle linee fondamentali dell'atto di Governo n. 232, che integra l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici da impiegare nelle attività del Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, da collocarsi presso il Ministero della Giustizia. Atteso che il personale di polizia penitenziaria rientra nel regime di contrattazione collettiva nazionale per le Forze di polizia ad ordinamento civile, non ravvisa nessun aspetto di competenza della Commissione, proponendo pertanto di esprimere osservazioni non ostantive.

La Commissione unanime conviene con la proposta del relatore, deliberando pertanto l'espressione di osservazioni non ostantive alla Commissione di merito.

*IN SEDE REFERENTE***(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento**

(2261) SPADONI URBANI. – Disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro, nonché delega al Governo in materia di apprendimento permanente e di autoaggiornamento

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1110, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2261 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2261, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1110 e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 2261, soffermandosi specificatamente sull'articolato del provvedimento, che attiene a materia analoga a quella del disegno di legge n. 1110, di cui la Commissione ha sospeso l'esame il 25 maggio scorso. Segnala preliminarmente che esso si articola in due Capi, il primo sulla formazione professionale e l'apprendimento permanente ed il secondo sui lavoratori che abbiano particolari esigenze familiari, nonché, in generale, il rapporto di lavoro a tempo parziale dei pubblici dipendenti. Dà quindi conto diffusamente dell'articolato, osservando che i primi due articoli recano una disciplina di delega in materia di formazione professionale e di apprendimento permanente, con la previsione anche di una serie di incentivi fiscali e contributivi, nonché in materia di autoaggiornamento.

L'articolo 3 richiede l'adozione, ogni quattro anni, di un Piano nazionale per l'apprendimento permanente, da definirsi in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea; l'articolo 4, con norma di immediata efficacia, riconosce un credito di imposta per gli investimenti in formazione dei lavoratori, entro un limite di spesa complessiva pari a 200 milioni di euro annui (a decorrere dal 2011).

Nota quindi che ai dipendenti privati impegnati nella cura di figli minori di dodici anni in situazione grave di handicap, ovvero di parenti o affini nella medesima situazione è attribuito (articolo 5) il diritto di chiedere la riduzione dell'orario di lavoro, riduzione che può essere rifiutata solo qualora comporti un danno grave per l'azienda. Per i dipendenti del settore pubblico, lo stesso articolo 5 fa invece rinvio ai contratti di lavoro nazionali; il successivo articolo 8 limita le fattispecie in cui la pubblica amministrazione possa respingere la domanda del dipendente di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro (si fa qui riferimento alle domande che prescindano dalla sussistenza di esigenze di natura familiare). L'articolo 6 prevede uno sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti di età superiore ai 35 anni, che abbiano interrotto l'attività lavorativa per un periodo di almeno diciotto mesi, per esigenze familiari di cura ivi definite. L'articolo 7 riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dal datore di lavoro per la partecipazione dei lavoratori, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 6, a programmi formativi.

Rilevato che il contenuto del provvedimento si sovrappone, nei suoi aspetti fondamentali, a quello del disegno di legge n. 1110, ne propone il congiungimento dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomio; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave

(147) DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente GIULIANO fa presente di aver sollecitato l'espressione del parere della Commissione Bilancio sul disegno di legge n. 2206, assunto nella precedente seduta come testo base.

Dopo un breve dibattito, la Commissione, unanime, conviene di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti in attesa di tale parere, anche per un utile chiarimento in ordine ai rapporti di compatibilità con le disposizioni contenute nella manovra correttiva recentemente approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 20 luglio 2010

184^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1006-1036-B) Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore TOMASSINI riferisce in merito al disegno di legge in titolo, risultante dall'approvazione in un testo unificato delle proposte Atti Senato 1006-1036-B, successivamente approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni (Atto Camera 2459), attualmente all'esame in sede deliberante presso la Commissione Istruzione del Senato. Tale proposta è volta a prevedere una disciplina in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico, quali dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, riconosciuti a livello normativo ai sensi dell'articolo 1. Si tratta invero di disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali ma che possono costituire una limitazione per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana.

In particolare, il comma 2 del citato articolo definisce la dislessia quale disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e rapidità nella lettura. La disgrafia è invece definita quale disturbo specifico di scrittura legato alla difficoltà nella realizzazione grafica, mentre si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta nella difficoltà dei processi linguistici di trascodifica. Infine la discalculia è definita quale disturbo specifico connesso al manifestarsi di difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. Tali definizioni, tuttavia, ai sensi del comma 7, sono su-

scettibili di una interpretazione evolutiva in base alle progressive acquisizioni delle conoscenze scientifiche in materia. Si segnala al riguardo l'avvenuta soppressione, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, del comma 2 previsto nella originaria versione, volto ad escludere l'applicazione della legge n. 104 del 1992 nei confronti degli alunni affetti da DSA. Tale disposizione era stata dapprima modificata nel corso dell'esame di merito presso la Commissione Cultura della Camera, nel senso di sancire l'applicabilità della menzionata disciplina legislativa, venendo poi definitivamente soppressa in aderenza alla condizione formulata dalla Commissione Bilancio della Camera in sede di espressione del parere sui profili di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nell'ambito delle finalità perseguite dal presente disegno di legge (articolo 2), oltre a quella volta a garantire il diritto all'istruzione e ad una formazione adeguata per lo sviluppo delle potenzialità, rileva l'esigenza di ridurre i disagi relazionali ed emozionali nonché adottare forme di verifica adeguate alle necessità formative.

In questo quadro, per quanto di interesse della Commissione, particolare attenzione è posta alle misure volte a favorire la diagnosi precoce e l'attuazione di percorsi didattici e riabilitativi, in cui svolge un ruolo cruciale la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto il percorso di formazione (articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *g*)).

Con particolare riferimento alla diagnosi, l'articolo 3 precisa che la stessa è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza. Nei casi in cui tale opportunità non sia assicurata, le Regioni possono prevedere che la diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Il comma 3 del medesimo articolo attribuisce alle scuole il compito di individuare i casi sospetti di DSA, sulla base di protocolli regionali adottati – ai sensi del successivo articolo 7, comma 1 – in base alle linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni. Si fa inoltre presente che durante l'esame presso la Commissione Cultura della Camera, nell'ambito della prima versione del nuovo testo adottato dal Comitato ristretto circa l'Atto 2459, è stato soppresso il comma 4 che, anche recependo un'osservazione della Commissione Igiene e sanità contenuta nel parere reso in prima lettura, prevedeva la collaborazione del Servizio sanitario nazionale nell'identificazione precoce degli alunni a rischio DSA.

Segnala poi l'articolo 4 che, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole, prevede di assicurare un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, nella prospettiva di individuare precocemente i segnali e conseguente applicazione di strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. Si prevede a tal fine l'autorizzazione di una spesa pari a 1 mi-

lione di euro per gli anni 2010-2011, a valere sul Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella C della Legge Finanziaria per il 2011.

In base all'articolo 5, gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, nonché di una didattica individualizzata e personalizzata, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Rileva infine (articolo 7, comma 3), la competenza attribuita al Ministero dell'istruzione riguardo all'individuazione di modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, nonché misure educative didattiche e di supporto. In tal senso è prevista l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA, avente compiti istruttori riguardo alle funzioni attribuite alla struttura ministeriale.

Avverte infine che l'inizio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volonté e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiaco; Ciocchetti, Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), riferisce in merito al disegno di legge A.S. n. 2206, approvato dalla Camera dei deputati, il quale reca alcuni benefici in favore dei lavoratori che assistano familiari gravemente disabili.

L'articolo 1 propone una disciplina speciale per l'esonero dal servizio dei dipendenti pubblici che si dedichino alla cura di familiari aventi totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua. La domanda di esonero in oggetto può essere presentata entro il 2012 e può essere accolta in via discrezionale dall'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali.

Ai fini della richiesta di esonero, i dipendenti devono rientrare in una delle due seguenti fattispecie: 1) trovarsi nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni; 2) aver compiuto il sessantesimo anno di età (o cinquantacinquesimo per le donne) ed aver maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno venti anni. La misura del trattamento economico, per il periodo di esonero, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente go-

duto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Ricorda che la disciplina generale sull'esonero dal servizio dei dipendenti pubblici prevede, invece, che: il periodo temporale per la presentazione della domanda riguardi il triennio 2009-2011 (e non anche il 2012); la richiesta possa essere presentata solo dai soggetti che si trovino nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni; la misura del trattamento sia determinata in base ad un'aliquota del cinquanta per cento (anziché del settanta per cento). Ricorda altresì che, anche in base alla summenzionata normativa generale: il dipendente non può chiedere la revoca dell'esonero ed ha diritto, al termine dello stesso periodo di esonero, al trattamento di quiescenza e di previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio; l'istituto in oggetto non si applica al personale della scuola.

Rileva quindi che l'articolo 1 non reca, ai fini in esame, una nozione di «familiari» e che, in base alla novella in oggetto, occorre chiarire se, per l'anno 2012, il termine per la domanda sia posto al 1° marzo oppure al 31 dicembre (per gli anni precedenti sembra restare fermo il termine del 1° marzo).

Il successivo articolo 2 attribuisce, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, ai lavoratori che si dedichino alla cura di familiari aventi totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua il diritto alla liquidazione anticipata del trattamento pensionistico.

Tale normativa concerne i lavoratori dipendenti privati nonché i lavoratori autonomi, iscritti alle relative gestioni dell'INPS. Sono, quindi, esclusi i dipendenti pubblici, nonché, in ogni caso, in base alla formulazione della norma, i soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie di base non gestite dall'INPS.

Il diritto è riconosciuto ai soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età (o cinquantacinquesimo per le donne) e abbiano maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno venti anni, a condizione che abbiano svolto un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni. Al riguardo sarebbe opportuno prevedere la possibilità di estendere la condizione di assistenza continuativa del familiare disabile anche per anni inferiori a diciotto dall'insorgenza della patologia e includere in tale condizione anche i dipendenti pubblici per i quali opera l'esonero. Nel caso di *handicap* congenito o che si sia manifestato dalla nascita, l'assistenza continuativa è in ogni caso calcolata dalla data della nascita. Il diritto può essere esercitato da un solo familiare convivente – come definito dal comma 3 – per ciascuna persona disabile. L'ultimo periodo del comma 1 individua alcune esclusioni dal beneficio per i casi di ricovero a tempo pieno del disabile.

Il comma 1 dell'articolo 3 concerne la procedura e la documentazione per la liquidazione anticipata del trattamento (di cui all'articolo 2), mentre i successivi commi 2 e 3 pongono norme in materia di accertamenti e controlli, con riferimento ai benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Nel dar conto dell'articolo 4, il quale reca le norme finanziarie, rileva infine che tali benefici andrebbero salvaguardati compatibilmente con le disposizioni contenute dalla manovra finanziaria in corso di approvazione.

Il PRESIDENTE avverte che l'inizio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2133) BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario

(Esame e rinvio)

Il presidente TOMASSINI, svolgendo le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Gustavino, riferisce in merito al disegno di legge in esame, il quale prevede che possano essere istituiti: registri sulle malattie di rilevante interesse sanitario (individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali); registri nominativi delle cause di morte; registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili. Tali registri possono essere istituiti a livello nazionale dal Ministero della salute o, a livello territoriale, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali (espresso anche su schemi tipo).

In base all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, i registri suddetti sulle malattie raccolgono i dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle patologie oggetto del registro, a fini di studio e di ricerca scientifica. I registri nominativi delle cause di morte raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi i dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (comma 2 dell'articolo 2).

I registri dei portatori di protesi impiantabili raccolgono i dati anagrafici dei soggetti portatori, quelli relativi alla patologia di base ed all'intervento di «protesizzazione» effettuato, nonché (anche attraverso correlazioni con gli elementi contenuti nel repertorio nazionale dei dispositivi medici) i dati inerenti alle protesi impiegate (comma 3 dell'articolo 2). I dati del registro sono impiegati a scopo di studio e di ricerca scientifica, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa.

Le tre tipologie di registri suddette sono attuate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle misure, in materia di impiego, riservatezza, custodia e sicurezza dei dati, definite, secondo la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In ogni caso, i dati sanitari raccolti nei registri sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità (comma 5 dell'articolo 2).

Il disegno di legge demanda, inoltre, alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute (la quale può avvalersi della Commissione unica sui dispositivi medici e dell'Istituto superiore di sanità) i compiti di valutare i dati raccolti attraverso i registri dei portatori di protesi impiantabili e di predisporre gli «interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi» sottesi a tale tipologia di registri.

Osserva quindi che sia il titolo del disegno di legge sia la rubrica dell'articolo 2 sembrano far riferimento soltanto alla prima delle tre tipologie di registri oggetto del disegno di legge. Avverte infine che l'inizio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice BIANCONI (*PdL*), fa presente preliminarmente che la produzione avicola italiana si compone per oltre il 57 per cento di carne di pollo, per il 30 per cento da carne di tacchino e per il resto da altre carni avicole. L'Italia è autosufficiente per oltre il 100 per cento della produzione avicola, dato che dimostra che l'intera filiera è italiana, senza necessità di impostazioni.

Dopo aver richiamato alcuni dati riguardanti il consumo delle carni da pollo ed il comparto produttivo ed imprenditoriale, illustra lo schema in esame, predisposto in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008) ed è inteso a recepire la direttiva 2007/43/CE, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

La tutela dei polli allevati rientra già in un provvedimento di carattere generale, il decreto legislativo n. 146 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Rispetto al citato decreto legislativo n. 146, lo schema di decreto in oggetto si configura quale normativa specifica, volta a migliorare la tutela dei polli, nonché ad eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore. La direttiva 2007/43/CE, infatti, si applica ai polli domestici (*Gallus gallus*), allevati per la produzione di carne, e si concentra sui problemi rela-

tivi ai sistemi di allevamento intensivo, in specie sulle condizioni climatiche negli edifici adibiti allo scopo. Dopo aver fatto presente che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2010, dà conto dell'articolo 1, il quale definisce il campo di applicazione del provvedimento, riguardante l'allevamento dei polli destinati alla produzione di carne, ad esclusione degli stabilimenti con meno di 500 polli o in cui sono allevati solo polli da riproduzione.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini impiegati nel testo, mentre l'articolo 3 stabilisce alcune condizioni minime relative agli allevamenti. In particolare, esso dispone che la densità massima di allevamento, in ogni capannone, non possa superare il limite di 33 kg/mL² (con alcune possibilità di deroga, fino a 39 kg/mL² ovvero fino a 42 kg/mL²). Si prevede, inoltre, che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, il Ministero della salute emani un decreto attuativo per la definizione, tra l'altro: dei criteri e delle modalità di accesso alle deroghe, nonché delle procedure per la determinazione della densità di allevamento; dei criteri e delle modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 4 e per il rilascio dei relativi attestati; delle fattispecie di violazioni al benessere animale per le quali non sia ammissibile la sospensione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 8; dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni agli interventi chirurgici di cui all'allegato I, punto 12. In merito alle citate disposizioni che in virtù della direttiva comunitaria, richiedono un limite alla densità massima di allevamento, l'Italia si era già attenuta alle normative vigenti, con la conseguenza che l'ulteriore adeguamento ora richiesto potrebbe rivelarsi costoso: ciò spiega la necessità di introdurre deroghe.

Illustra quindi l'articolo 4, ai sensi del quale richiede che i detentori degli allevamenti partecipino ad appositi corsi di formazione, conformi ai contenuti di cui all'allegato IV. Al riguardo, sarebbe opportuno inserire una disposizione volta al riconoscimento dell'esperienza acquisita per proprietari e detentori anteriormente alla data di entrata in vigore dello schema di decreto come equivalente alla formazione.

Dà poi conto dell'articolo 5, volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle ispezioni, che devono essere effettuate su un'adeguata percentuale di polli e di stabilimenti e conformemente alle disposizioni del piano nazionale sul benessere degli animali. Le autorità competenti sono costituite dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli assessorati regionali trasmettono annualmente al Ministero della salute una relazione sulle ispezioni svolte dalle aziende sanitarie locali. A sua volta, il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente.

L'articolo 6 concerne il monitoraggio e i controlli successivi, da parte dei veterinari ufficiali, presso il macello, rinviando alle prescrizioni dell'allegato III, mentre l'articolo 7 prevede che le associazioni di categoria possano promuovere l'inclusione di sezioni relative al benessere animale, comprendenti gli orientamenti per la corretta applicazione del presente provvedimento, nei manuali di corretta prassi operativa. In tal caso, la va-

lidazione dei manuali è subordinata alla valutazione delle suddette sezioni da parte del Ministero della salute.

Illustra quindi l'articolo 8 volto a stabilire le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle norme contenute nel decreto in esame, l'articolo 9 circa l'invarianza finanziaria, ed infine l'articolo 10, il quale reca la cosiddetta clausola di cedevolezza.

L'articolo 11 contiene talune norme transitorie, come l'esclusione dall'applicazione del decreto in esame per il ciclo di allevamento in corso (alla data di entrata in vigore del decreto) e per i due cicli successivi, mentre l'articolo 12 prevede inoltre che gli allegati di cui al presente decreto siano modificati, al fine di recepire variazioni tecniche adottate in sede comunitaria, con decreto del Ministro della salute.

Si sofferma sommariamente sui contenuti degli allegati, i quali recano, tra le altre, ulteriori disposizioni in materia di norme applicabili agli allevamenti di polli e per l'ammissione di densità di allevamento più elevate, nonché norme sul monitoraggio, sui controlli successivi presso il macello e sui corsi di formazione destinati ai detentori degli allevamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1142) BOLDI ed altri. – *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione*

(573) CAFORIO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

La relatrice, senatrice BIANCONI (*PdL*), informa la Commissione che da parte del Governo è stato presentato l'emendamento 17.0.100, pubblicato in allegato al resoconto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine di presentazione per i subemendamenti al citato emendamento entro le ore 13 di giovedì 22 luglio p.v..

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(863) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1377) RIZZI ed altri. – *Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

(1417) CASTRO ed altri. – *Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

- (1465) *PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*
- (1627) *ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*
- (1814) *PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*
- (2030) *GHEDINI ed altri. – Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica*
- (2042) *Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico*
- (2079) *FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie*
- (2202) *THALER AUSSERHOFER. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico*

– e petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465, 1627, 1814, 2030, 2042 e 2079, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2202 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2202, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465, 1627, 1814, 2030, 2042, 2079 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 maggio 2010.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), illustra il disegno di legge in esame, volto ad introdurre alcune modifiche nel quadro normativo vigente, nella prospettiva di assicurare una più organica distribuzione territoriale delle farmacie e di snellire le procedure per consentire una più veloce assegnazione delle sedi farmaceutiche.

In particolare l'articolo 1 è diretto a ridurre l'attuale numero di abitanti necessario per l'apertura di una farmacia con la possibilità di aprire, nei comuni fino a 1000 abitanti, un dispensario farmaceutico che osservi un orario giornaliero di almeno quattro ore, da assegnare secondo le norme vigenti; l'articolo 2 invece è diretto all'istituzione di sedi sovrannumerarie nel caso di mancato trasferimento di esercizi farmaceutici presso le sedi decentrate.

Segnala inoltre l'articolo 3, il quale prevede, in deroga al criterio della popolazione, la possibilità di aprire una farmacia negli aeroporti, nei porti, nelle principali stazioni ferroviarie e marittime, nei grandi centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita aventi una superficie di almeno 100.000 mq.

Con riferimento all'obiettivo di snellimento delle procedure concorsuali, l'articolo 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di stabilire i principi ed i criteri direttivi per redigere una graduatoria regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche. In particolare si prevede che i punteggi assegnati per l'attività professionale, svolta al momento dell'iscrizione al concorso, siano diversificati, sulla base del criterio dell'anzianità in base alle attività, tra le altre, di titolare o direttore, socio, collaboratore di farmacia, o farmacisti che prestano la propria attività nelle aziende sanitarie locali.

Sono altresì disposte specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività presso farmacie rurali sussidiate, nonché punteggi specifici per titoli accademici, pubblicazioni e attività didattiche. In questo quadro, l'articolo 5 stabilisce la disciplina relativa a assegnazione di nuove sedi farmaceutiche o di sedi rimaste vacanti. Gli enti territoriali, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, possono approvare una pianta organica anch'essa straordinaria, ai sensi del successivo comma 4.

Conclude proponendo di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2202 con quello, già avviato, delle altre iniziative legislative in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(53) TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici

(1767) AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2034) PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice AMATI (PD) osserva preliminarmente come la direttiva comunitaria n. 609 del 1986, nel fissare gli *standard* minimi sulle modalità di impiego degli animali in esperimenti, nella prospettiva di assicurare la protezione degli animali utilizzati, abbia costituito in realtà un primo passo per avviare una riflessione in merito all'esigenza di scoraggiarne progressivamente l'uso e promuovere l'adozione di metodi sostitutivi. L'inizio di tale processo si contraddistingue inoltre per l'avvenuto riconoscimento, nell'ambito del Trattato di Lisbona, degli animali quali «esseri senzienti».

Parallelamente, in ambito nazionale, sottolinea l'esigenza di provvedere all'adozione di una disciplina volta a migliorare la tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. A tale riguardo fa presente come si imponga l'interrogativo circa la reale necessità dell'uso di esseri senzienti per la ricerca, dato che non esiste una specie animale che possa essere considerata un modello sperimentale unitario, attese le differenze per struttura fisica e biochimica che contraddistingue le diverse specie animali. Inoltre, le malattie indotte sugli animali a fini sperimentali molto spesso differiscono dalle patologie che si manifestano in na-

tura e che possono riguardare l'uomo, reputando inoltre inconcepibile l'utilizzo di specie senzienti per testare prodotti cosmetici.

Coglie pertanto l'occasione per illustrare i contenuti del disegno di legge n. 1767, di cui è cofirmataria insieme alla senatrice Bianconi, con particolare riguardo ai possibili metodi alternativi ai fini della progressiva esclusione o riduzione del numero di animali da sperimentazione. Si sofferma quindi sull'esigenza di coinvolgere le associazioni per la protezione animale, ai fini del possibile reinserimento o remissione in libertà degli animali utilizzati negli esperimenti, come peraltro già si registra nella prassi concreta grazie al sostegno della Lega antivivisezione e al progetto *I care Italia*. Dopo aver rimarcato la necessità di escludere dalla pratiche vivisettorie animali quali cani, gatti e scimmie, ritiene utile prevedere, all'interno di ogni stabilimento utilizzatore di animali a fini sperimentali, un comitato avente natura terza, con il compito di esaminare i progetti di ricerca per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per procedere negli esperimenti.

Giudica inoltre prioritario avviare idonee procedure di controllo presso gli stabilimenti di allevamento nonché presso quelli fornitori ed utilizzatori, mediante ispezioni senza preavviso e con cadenza annuale, con particolare riguardo al controllo di registri, nonché alla verifica della congruità dei procedimenti eseguiti e al rispetto delle condizioni di stabulazione. In questo quadro, sarebbe opportuno a suo avviso attribuire al Ministero della salute il compito di istituire una banca dati per raccogliere tutti i dati relativi agli animali in sperimentazione, i metodi alternativi validi e quelli in corso di validazione.

Conclude esprimendo l'auspicio che nel corso dell'esame in Commissione si realizzi un'ampia convergenza ai fini dell'elaborazione di un testo condiviso in vista dell'esame in Assemblea, tenuto conto che si tratta di un'iniziativa che, senza introdurre oneri finanziari aggiuntivi, contribuisce ad accrescere la consapevolezza del problema.

La senatrice CHIAROMONTE (PD), unendosi alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Amati, giudica positivamente l'attuale interesse che l'avvio dei disegni di legge in titolo sta suscitando riguardo all'esigenza di assicurare la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e sperimentali. Nel rilevare come si tratti peraltro di un tema condiviso, di cui sono testimonianza le iniziative legislative presentate da entrambi gli schieramenti, si sofferma sull'importanza delle ispezioni senza preavviso, a suo giudizio utili a scovare eventuali condotte in violazione delle disposizioni vigenti.

Conclude inoltre richiamando l'importanza dell'Osservatorio nazionale per la tutela degli animali da laboratorio, di cui si prevede l'istituzione all'articolo 15 del disegno di legge n. 53 a prima firma del presidente Tomassini, a suo giudizio indice di una evoluzione sul piano culturale del problema.

Il presidente TOMASSINI, nel sottolineare come la revisione della disciplina sulla tutela degli animali a fini sperimentali costituisca un'esigenza condivisa da parte della maggioranza e dell'opposizione, invita tuttavia a concentrare l'approfondimento della discussione a tali profili, tenuto conto che ulteriori problematiche di più ampio respiro rispetto all'oggetto de disegni di legge in titolo saranno affrontate – nell'ottica di un fattivo coordinamento tra i due rami del Parlamento – nell'ambito dell'esame dell'Atto Camera n. 1172 e connessi, volti a modificare la legge 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Rinvia pertanto il seguito della discussione generale congiunta ad altra seduta

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede se non sia possibile proseguire la discussione generale congiunta nella seduta già convocata per domani alle ore 15.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*), pur dichiarandosi disponibile a tale ipotesi, fa tuttavia presente alla senatrice Bassoli come potrebbe non esservi il tempo necessario da dedicare alla discussione generale sui disegni di legge in titolo, tenuto conto che, per consentire l'audizione il prossimo giovedì alle ore 8,30 del Ministro della salute sollecitata dai senatori dell'opposizione riguardo alle materie prime atipiche utilizzate per i farmaci, le audizioni in merito all'indagine conoscitiva sulle malattie degenerative sono state anticipate alla seduta di domani, unitamente al seguito degli ulteriori argomenti, per i quali è prevista l'espressione dei pareri, non conclusi nella seduta odierna. Ritiene pertanto preferibile proseguire la discussione generale a partire dalle sedute che verranno convocate la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1142**Art. 17.****17.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Riscatto anni di studio tecnici sanitari di radiologia medica)**All'articolo 8, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 20 luglio 2010

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2266) Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo ricordando preliminarmente che il decreto-legge n. 105 del 2010 è stato adottato dal Governo a seguito della sentenza n. 215 del 2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2009 in tema di commissari straordinari. Nel corso del 2009, infatti, era emersa la necessità di procedere alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione di interventi urgenti nel campo delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle reti di trasmissione dell'energia (cosiddetti «commissari sblocca-reti»). La Corte costituzionale ha però ritenuto illegittime alcune disposizioni del decreto-legge n. 78, giudicandole in contrasto con le competenze delle regioni in materia di energia. Il Governo pertanto è intervenuto con decreto-legge disponendo, all'articolo 1, comma 1, la riscrittura integrale dei primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78, secondo criteri di maggior coinvolgimento delle regioni nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, distribuzione e trasmissione dell'energia. In particolare, il nuovo comma 1 del citato articolo 4 prevede una procedura di intesa Stato-regioni per individuare interventi in campo energetico che rivestono carattere strategico nazionale, anche per

situazioni di emergenza ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Il comma 2 detta la procedura da adottare nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate al fine di pervenire all'individuazione degli interventi da realizzare. Il comma 3 riguarda la nomina dei commissari straordinari per la realizzazione degli interventi previsti. L'articolo 1, comma 2, prevede che, fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari, di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, cessa alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica. In tal caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa. L'articolo 2 fissa al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.. Entro il predetto termine sarà possibile risolvere i problemi che si sono finora frapposti alla cessione delle ultime quattro società regionali, la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale ed imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali, unici soggetti interessati, per poter effettuare il suddetto trasferimento. L'articolo 3 reca una nuova disciplina, per la fase di prima applicazione, delle incompatibilità relative al presidente e ai componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un parere favorevole con un'osservazione sull'opportunità di sopprimere l'articolo 3 del decreto in considerazione del fatto che esso modifica le disposizioni sulla incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare introducendo, sia pure con riferimento alla sola fase di prima applicazione, una disciplina assolutamente originale rispetto a quanto previsto in materia per tutte le altre analoghe istituzioni di controllo e regolamentazione.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene sottolineando che, ancora una volta, come conferma l'articolo 1 del decreto-legge n. 105, le scelte del Governo in materia di grandi infrastrutture presentano un'impronta centralista e dirigista in aperta contraddizione con il principio costituzionale che richiede il rispetto delle competenze della regione interessata dalla localizzazione dell'impianto di produzione di energia. Forti perplessità suscita inoltre la previsione dell'articolo 3, che deroga ai criteri di incompatibilità in occasione della nomina del primo presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, pregiudicando la necessaria terzietà ed imparzia-

lità del ruolo di garante del presidente di questa istituzione in particolare ammettendo la possibilità di nominare presidente un parlamentare.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione il Presidente la dichiara conclusa e, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con l'osservazione nel merito dell'articolo 3 illustrata.

All'esito del voto il mandato risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 21 luglio 2010, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 20 luglio 2010

107^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Micossi, direttore generale di Assonime.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del direttore generale di Assonime, professor Stefano Micossi

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 giugno 2010.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Stefano Micossi per la sua disponibilità a partecipare all'odierna audizione.

Il professor MICOSSI tiene a precisare, preliminarmente, che gli eurofunzionari italiani non sono chiamati a svolgere, presso le Istituzioni comunitarie, il compito di difendere gli interessi nazionali, bensì a contribuire al buon funzionamento delle Istituzioni stesse e ad assicurare, in senso lato, una maggiore comprensione della specificità dei problemi tipicamente italiani.

Passando ad esaminare la presenza italiana nella Commissione europea, egli rileva che il quadro complessivo non è da valutare in termini completamente negativi: a fronte di un buon numero di direttori generali – assimilabile, più o meno, a quello di Paesi come la Francia e il Regno Unito – si registra una scarsità partecipativa al livello di direttori, nonché una carenza di posti chiave nei settori nodali delle politiche europee. Al riguardo, ad avviso dell'oratore, pesa la mancanza di una strategia continuativa, basata sulla capacità di proporre candidature di alto profilo indipendenti dalle congiunture politiche.

Segnala, invece, come esempio «virtuoso» la proiezione italiana presso la Banca Centrale Europea, dove si è riusciti ad inviare i migliori dirigenti della Banca d'Italia.

Secondo l'oratore, inoltre, una valutazione diversa deve essere fatta circa la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro del Consiglio, dove, purtroppo, la qualità dei rappresentanti risulta essere estremamente variabile e dove pesa in maniera significativa la scarsa capacità di negoziare in inglese o in francese con le altre delegazioni fuori dal tavolo ufficiale.

Relativamente alla folta schiera di rappresentanze delle Regioni italiane, l'oratore si interroga sulla proporzionalità dei costi agli effettivi benefici che possono eventualmente ricadere su ciascuna regione.

Più in generale, il professor Micossi sottolinea la circostanza per cui l'Italia è portata a sostenere, a Bruxelles, posizioni difensive di interessi specifici, piuttosto che a sviluppare e ad esprimere una visione più ampia, che sia capace di coinvolgere gli altri *partners* nell'avanzamento dell'unificazione europea nel suo complesso.

Successivamente, l'oratore si sofferma sui meccanismi di recepimento della normativa europea attraverso la legge n. 11 del 2005, mettendo in rilievo come tali meccanismi, anche se ben congegnati, si sono rivelati (basti considerare, ad esempio, il CIACE) degli strumenti meramente formali o burocratici, privi della linfa politica necessaria per conseguire, in maniera sostanziale, gli obiettivi di una tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie.

In tal senso, occorre continuare nello sforzo di rendere adeguato tale recepimento anche dal punto di vista qualitativo e sul piano dei contenuti. La proposta formulata di recente dal ministro Ronchi di «sdoppiare» la legge comunitaria può certamente risultare utile, ma non è sufficiente, in quanto, a suo modo di vedere, la fase del recepimento, e il suo conseguente successo, va preparata, in via preventiva, già con l'efficace gestione di ogni singola proposta quando viene formulata dalla Commissione, con la definizione di una posizione negoziale e di una strategia appropriate.

Sotto tale profilo, egli segnala, quale esempio da seguire, l'esperienza della Danimarca, dove è stato applicato un interessante modello di coinvolgimento del Parlamento nazionale nella c.d. «fase ascendente».

Il professor Micossi conclude il suo intervento richiamando l'attenzione dei commissari su una importante criticità che investe il *modus operandi* italiano, ovvero la scarsa recettività delle Amministrazioni nazionali nell'assimilare la cultura giuridica europea.

Seguono alcuni commenti e quesiti posti dai senatori.

La senatrice MARINARO (*PD*) chiede se lo strumento rappresentato dalla legge comunitaria possa essere ancora considerato valido ai fini di una rapida ed efficace attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale.

Il senatore DE ECCHER (*PdL*) esprime alcune considerazioni critiche sulla rappresentanza, a volte effettivamente pletorica, di alcune Regioni o Province autonome italiane presso le sedi dell'Unione europea, come, peraltro, evidenziato dallo stesso oratore.

Il senatore FLERES (*PdL*), nel porre il problema, a suo parere cruciale, della formazione della burocrazia italiana chiamata a negoziare a Bruxelles, si chiede se non esista una sorta di «subalternità psicologica» di tale burocrazia nei confronti delle altre strutture, nazionali e comunitarie, con le quali è chiamata a competere e dal cui confronto esce spesso perdente, a motivo della propria generale impreparazione, sia culturale che tecnica.

Il senatore SANTINI (*PdL*) chiede ulteriori delucidazioni sulla presenza degli uffici regionali a Bruxelles, evidenziando come tale forma di rappresentanza risulti ormai del tutto anacronistica, considerate le attuali possibilità di comunicazione informatica e telematica offerte da internet.

La senatrice SOLIANI (*PD*) domanda in quale misura sia effettivamente possibile migliorare, in termini sia quantitativi che qualitativi, gli *standards* di preparazione degli apparati burocratici italiani che operano nell'ambito dell'Unione europea.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) esprime la convinzione che una presenza incisiva dell'Italia a Bruxelles non possa ridursi alla mera funzione del «mostrare la bandiera», dovendosi, al contrario, evitare il più possibile che ogni organo del sistema nazionale, preposto a vario titolo a trattare con l'Unione europea, agisca in modo separato ed autoreferenziale.

Il professor MICOSSI, in sede di replica, osserva come i principali punti deboli dell'Italia in tema di recepimento delle disposizioni comunitarie siano rinvenibili nei settori connessi all'apertura dei mercati, ossia negli appalti pubblici e nella fornitura di servizi, privati e pubblici locali.

A suo modo di vedere, inoltre, non occorre sopravvalutare eccessivamente il momento formale del mero recepimento della normativa europea, in quanto le carenze eziologiche del Paese si riscontrano piuttosto nella fase dell'applicazione di quella normativa da parte delle varie amministrazioni pubbliche: in proposito, sarebbe opportuno che vengano congegnati dei meccanismi di richiamo all'ordine per le amministrazioni inadempienti o che applicano con ritardo la suddetta normativa.

Circa gli uffici di rappresentanza regionale a Bruxelles, si sente di individuare uno dei motivi essenziali della loro proliferazione nel fatto che il Parlamento europeo sia diventato, sempre di più, straordinariamente recettivo rispetto alle istanze delle diverse associazioni organizzate o strutturate a livello locale.

Quanto alla problematica relativa alla carenza formativa dei funzionari italiani inviati a negoziare i *dossier* comunitari, registra la mancanza, pernicioso e ormai reiterata nel tempo, di una loro *forma mentis* tendente a far emergere assertivamente gli interessi del Paese. Ciò, in particolar modo, nel nuovo contesto procedurale stabilito dal Trattato di Lisbona, che prevede un meccanismo istituzionale abbastanza chiaro, per cui se è previsto un voto a maggioranza esiste necessariamente un coinvolgimento del Parlamento europeo, e se, invece, è previsto un voto all'unanimità vengono chiamati in causa i Parlamenti nazionali.

Conclude facendo notare come, prescindendo da una prospettiva di evoluzione federalistica dell'Unione – che, ad oggi, non appare minimamente nell'agenda politica europea – molto può essere fatto nella direzione di una più coerente azione italiana presso le Istituzioni comunitarie impiegando gli strumenti messi in piedi dal nuovo Trattato, strumenti suscettibili di incrementare in maniera notevole l'integrazione tra i 27 Paesi membri, anche grazie al ruolo non secondario che i Parlamenti nazionali possono giocare nel processo legislativo comunitario.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 20 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia

S. 2266 Governo.

(Parere alla 10ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Paola PELINO (PdL) *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, sui commissari straordinari nominati per la realizzazione di interventi urgenti nel campo delle infrastrutture energetiche con particolare riguardo alle reti di trasmissione dell'energia. Rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime le predette norme in quanto lesive delle competenze delle regioni in materia di energia. Sottolinea che l'articolo 1 contempla un coinvolgimento delle regioni nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per la produzione e distribuzione dell'energia; su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Fa notare che l'articolo 2 del provvedimento reca una

proroga di termini a favore della società Invitalia per l'attuazione del piano di riordino e delle dismissioni. Evidenzia che l'articolo 3 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con particolare riguardo all'esclusione dell'incompatibilità tra le predette funzioni e gli incarichi politici elettivi. Ravvisa l'opportunità che la nomina dei commissari straordinari possa avvenire nei soli casi di urgenza, e che sia prorogato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale». Reputa quindi opportuno escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando le osservazioni formulate dal relatore, preannuncia il proprio voto contrario in quanto il provvedimento presenta evidenti profili di criticità, tra cui in particolare le previsioni di cui all'articolo 3 ai sensi del quale non operano le incompatibilità ivi richiamate per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'opportunità che sia prevista l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1 del testo in esame, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, nel condividere le considerazioni del senatore Vaccari, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia (S. 2266 Governo)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, in corso di esame presso la 10^a Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di energia;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame e tenuto conto della sentenza 17 giugno 2010, n. 215, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 1 del testo in esame può avvenire in casi di urgenza, rimanendo altrimenti ferma in capo alle regioni la relativa competenza;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa con le regioni e le province autonome interessate in ordine alla realizzazione degli interventi richiamati al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 1 del testo in esame, nonché in relazione alle attività compiute dal commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 4 della medesima disposizione;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine previsto dall'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente «Disposizioni urgenti nell'ambito del

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

d) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di escludere le regioni a statuto speciale dall'applicazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 20 luglio 2010

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 10,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati (CIR), Christopher Hein
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati, Christopher Hein, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Massimo LIVI BACCI (*PD*), i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (*PdL*), Vincenzo TADDEI (*PdL*), Ivano STRIZZOLO (*PD*), Teresio DELFINO (*UDC*), nonché il senatore Pierfrancesco GAMBA (*PdL*) ed il deputato e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Direttore del Consiglio italiano per i Rifugiati, Christopher Hein, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Direttore Christopher Hein e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 20 luglio 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,50 alle ore 10,05.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 luglio scorso i relatori, il senatore Paolo Franco e il deputato Nannicini, avevano svolto la relazione introduttiva, cui erano seguiti alcuni interventi.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*) giudica deludente la relazione del Ministro Tremonti, sia perché elusiva rispetto al dettato della legge n. 42 del 2009, sia sotto il profilo della linearità e della correttezza dell'approccio e delle valutazioni proposte. A suo avviso la relazione colpevolizza i Governi e i Parlamenti di legislature passate e delegittima il sistema delle regioni e delle autonomie locali, affermando che solo il federalismo potrà eliminare gli sprechi nella spesa, responsabilizzando i soggetti erogatori. Stigmatizza inoltre l'affermazione che il massimo grado di federalismo si sia raggiunto nel passato con il testo unico sulla finanza locale del 1931, ricordando peraltro che esso conteneva diverse imposte e tasse introdotte nell'ordinamento tra il 1865 e il 1912. Ricordato il ruolo fondamentale svolto dalla riforma Visentini del fisco e dai decreti Stamatì, sottolinea poi come la relazione non contenga una analisi del periodo degli anni '80, periodo in cui non si effettuò un doveroso controllo sulle dinamiche dei conti pubblici e che generò una crescita notevole del debito pubblico. Contesta anche la ricostruzione dei rapporti tra Stato e autonomie negli anni '90, ricordando come l'ICI e l'IRAP hanno rappresentato un forte segnale in controtendenza, in quanto assegnavano agli enti autonomia finanziaria: a partire dal 2007 con la riduzione dell'ICI si è invertita nuovamente rotta, ritornando al sistema dei trasferimenti a compensazione del mancato gettito.

A suo avviso la relazione manca di una riflessione critica e autocritica sulle gravi lacune dell'azione statale, quali ad esempio l'efficace lotta all'evasione dell'IVA e la mancata armonizzazione tra i bilanci dei vari enti, limitandosi a scaricare la responsabilità della spesa sull'ente territoriale.

Evidenzia come la relazione non affronti il tema delle entrate da tariffe, cioè le entrate extratributarie, né individui i percorsi in merito alla fiscalizzazione dei trasferimenti, nonché i criteri per la definizione dei fabbisogni standard, esprimendo a tale ultimo riguardo alcuni dubbi circa l'applicabilità del sistema utilizzato dal S.O.S.E per gli studi di settore.

Infine, oltre a ravvisare come sulla definizione delle funzioni fondamentali il legislatore non abbia un quadro ben definito, per effetto di una diversa individuazione nella cosiddetta Carta delle autonomie rispetto a quanto previsto con la legge n. 42 del 2009, ritiene necessaria una attenta valutazione sulla creazione di una unica imposta immobiliare che accorpa le imposte di settore, anche alla luce del rispetto del principio della progressività del carico fiscale.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*) esprime perplessità sulle possibilità di «raddrizzare l'albero della finanza pubblica» sulla base degli elementi forniti dalla Relazione, auspicando che le proprie considerazioni potranno essere utili al lavoro dei due relatori, al fine di colmare alcune delle lacune e degli errori presenti nella Relazione stessa. In merito a tale ultimo aspetto, richiama gli interventi dei colleghi Causi e Misiani, svolti nella seduta del 13 luglio scorso, che hanno messo in evidenza in maniera puntuale gli errori tecnici in essa contenuti. Tali errori tecnici, unitamente

ad una non corretta valutazione politica della ricostruzione storica della finanza pubblica italiana, sono fonte di preoccupazione, a suo avviso, anche in considerazione del fatto che la Relazione dovrebbe costituire la base per la valutazione dell'impatto degli schemi di decreto che stanno per essere approvati dal Governo.

Tra le questioni che meriterebbero una più approfondita trattazione, segnala quella relativa all'Europa, che la Relazione si limita a citare brevemente per dimostrare l'arretratezza del Mezzogiorno nello scarso utilizzo dei fondi strutturali, ignorando, invece, il forte impatto che le risorse comunitarie, pari a 250 miliardi di euro messe a disposizione nei Quadri comunitari di sostegno (QCS) a partire dal 1989, hanno avuto sul nostro Paese, non solo in termini economici ma anche in termini di migliore programmazione delle risorse. A decorrere dal 1989, si è, infatti, verificato un processo che potrebbe definirsi di apprendimento istituzionale, che ha cambiato i modelli di programmazione degli investimenti e di reperimento delle risorse finanziarie da parte delle regioni. Cita, a tale proposito, la legge sui metadistretti, emanata dalla Regione Lombardia dopo dieci anni di programmazione economica. Rileva, inoltre, che la Relazione avrebbe dovuto focalizzare la propria analisi sulle motivazioni della sottoutilizzazione delle risorse comunitarie da parte delle regioni del sud, da ricollegare probabilmente ai problemi di legalità, di arretratezza, di incapacità di alcuni settori delle classi dirigenti.

In merito all'Imposta municipale sugli immobili (IMU), di cui si parla sui giornali, chiede al Governo di fornire i dati e gli elementi utili per una simulazione finalizzata alla definizione di un probabile scenario futuro, anche in anticipo rispetto alla trasmissione dei relativi schemi di decreto alla Conferenza unificata. Il fine di questo esercizio è quello di capire l'effettiva realizzabilità delle diverse ipotesi che sottendono all'operazione di fiscalizzazione dei trasferimenti, come la questione molto delicata della considerazione o meno, ai fini della fiscalizzazione, dei trasferimenti compensativi dell'ICI. Avverte che se tali trasferimenti non saranno garantiti, si realizzerà un'imposta tecnicamente funzionante, ma con un impatto molto forte sulle famiglie.

Infine, in relazione alle anomalie del settore sanitario, ritiene più utile, prima di affrontare la definizione dei Lea, esaminare i problemi dei bilanci sanitari regionali e indagare sul livello di servizio erogato dalle regioni commissariate o a rischio di commissariamento.

Il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*), di fronte ad una Relazione che afferma che tutto non funziona, sia a livello centrale, che a livello periferico, ritiene che sia necessario individuare quelle parti della pubblica amministrazione che invece risultano efficienti. Ricorda che contemporaneamente alla presentazione della Relazione il Governo è intervenuto con una manovra economica che ha interessato in modo particolare regioni ed enti locali, effettuando tagli che però hanno interessato, in proporzione, di più le spese delle regioni ordinarie che quelle delle regioni a statuto speciale, benché la Relazione affermi che le prime hanno una

spesa corrente inferiore a quella delle seconde. Evidenzia inoltre come la spesa per il personale procapite di alcune regioni abbia raggiunto livelli insostenibili, di cui occorrerà tener conto.

Ritiene, poi, che la questione «comunale» non sia valutata e considerata adeguatamente, in quanto la Relazione, invece di effettuare una analisi della spesa suddividendo i comuni per fasce demografiche, considera unitariamente nell'ambito degli enti comunali sia il comune con meno di 3.000 abitanti che la città metropolitana. A suo avviso ciò potrà essere fonte di numerosi problemi, in quanto in determinate situazioni l'autonomia finanziaria di cui beneficeranno alcuni comuni si concretizzerà in un ammontare di entrate che probabilmente non potranno garantire la gestione dei servizi, con conseguente necessità di aumento della pressione fiscale. Evidenzia la necessità di garantire una effettiva autonomia finanziaria anche alle regioni, ritenendo che chi fornisce un servizio, come nel caso della sanità, sia anche titolato a chiederne la tassa.

Il ministro Roberto CALDEROLI con riferimento ad alcune delle questioni sollevate nel corso degli interventi odierni, in alcuni dei quali ravvisa un positivo contributo in ordine ai contenuti della Relazione, ritiene necessario precisare che per quanto concerne i trasferimenti compensativi del minor gettito ICI per i Comuni, gli stessi dovrebbero essere inclusi nell'ambito della complessiva fiscalizzazione che verrà prefigurata nei prossimi decreti legislativi; tale fiscalizzazione dovrebbe inoltre, a suo parere, essere riferita anche ai trasferimenti che affluiscono agli enti locali dalla fonte regionale. Conviene sulla complessità, nonché sui numerosi e possibili profili critici, che presenta la realizzazione di una autonomia impositiva per gli enti territoriali, ritenendo tuttavia necessario che in ogni modo vada individuato un sistema che consenta una forma di correlazione tra livello delle entrate e servizi erogati. Tale aspetto è in corso di approfondimento ai fini della predisposizione dei prossimi decreti legislativi e, pertanto, eventuali specifiche proposte e di ipotesi potranno venire considerate, analogamente a quanto potrà avvenire in ordine alla elaborazione della nuova disciplina sui fabbisogni standard.

In tale quadro manifesta il pieno interesse per il lavoro che la Commissione sta svolgendo sulla Relazione, che potrà senz'altro risultare utile quando si passerà all'esame degli schemi di decreto sulle questioni ora segnalate.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 20 luglio 2010

59ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COLLI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, maresciallo capo Giovanni Maceroni e dottor Daniele Meloni.

Intervengono, in rappresentanza della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il professor Paolo Cescon, preside, il professor Giovanni Finotto, coordinatore operativo Master STePS e il dottor Pietro Paone, componente collegio dei docenti, CTS Master STePS; nonché il dottor Antonio Traficante, Direttore INAIL Regione Veneto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente COLLI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del Comitato tecnico-scientifico dello STePS – Master universitario di I livello in «Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza», Università Ca' Foscari di Venezia

La presidente COLLI introduce l'audizione in titolo, promossa dal gruppo di lavoro sulla formazione e la prevenzione della salute e sicurezza

sul lavoro, coordinato dalla senatrice Patrizia Bugnano, e concernente le esperienze sviluppate in tale campo dal Comitato tecnico-scientifico del *Master* STePS in Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza, organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia.

Il professor CESCO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione, illustra le origini e le finalità del *Master* STePS organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'Università Ca' Foscari, in collaborazione con la Regione e l'INAIL del Veneto, che ha riscontrato un buon successo tra i partecipanti, le istituzioni e le aziende.

Il professor FINOTTO si sofferma in dettaglio sui contenuti e sull'organizzazione del *Master* STePS. È un corso di livello universitario, rivolto a giovani laureati, professionisti e altri operatori che, con un approccio multidisciplinare, mira a formare specialisti in salute e sicurezza sul lavoro dotati di conoscenze sia teoriche che pratiche. Patrocinato dalla Regione Veneto, dall'INAIL del Veneto e da aziende locali, ha carattere innovativo e ha ottenuto risultati assai lusinghieri. Svolge poi una serie di riflessioni sul tema della formazione rivolta alle medie, piccole e micro imprese che, per essere efficace, deve coinvolgere e sensibilizzare dapprima il datore di lavoro, poi i lavoratori e infine essere valutata nei suoi risultati concreti. Illustra infine il progetto «Sicurezza e bambini», rivolto ai bambini delle scuole elementari e patrocinato sempre dalla Regione e dell'INAIL del Veneto, che ha cercato di elaborare uno specifico linguaggio, giocoso e coinvolgente, per avvicinare i bambini a determinate problematiche, quali la sicurezza contro gli incendi.

Intervengono quindi, per porre alcuni quesiti, la presidente COLLI e la senatrice BUGNANO (*IdV*), ai quali fornisce risposta il professor FINOTTO.

Il dottor PAONE fornisce altre informazioni sulla filosofia del *Master* STePS, auspicando che, alla luce del successo ottenuto, possa essere avviato anche un corso di laurea magistrale sulla sicurezza del lavoro.

Il dottor TRAFICANTE segnala gli ottimi risultati ottenuti dall'INAIL del Veneto nella collaborazione con l'Università Ca' Foscari per l'organizzazione del *Master*, al quale l'Istituto ha contribuito anche finanziariamente. Richiama quindi altre iniziative di prevenzione e formazione avviate e i positivi dati sul *trend* decrescente degli infortuni e delle morti sul lavoro nel Veneto, recentemente diffusi.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) ringrazia gli auditi per il loro prezioso contributo.

La presidente COLLI, dopo aver a sua volta ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 20 luglio 2010

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Shirin EBADI, premio Nobel per la Pace.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Shirin Ebadi premio Nobel per la Pace, sulla situazione dei diritti umani in Iran

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 luglio scorso.

Il presidente MARCENARO sottolinea l'importanza della seduta odierna ringraziando per la sua disponibilità a parteciparvi l'illustre ospite iraniana, prima donna musulmana ad essere insignita del Premio Nobel.

Continua oggi il lavoro della Commissione del Senato sulla tutela dei diritti umani in Iran che, va ricordato, ha trovato uno dei suoi momenti più alti e significativi nella partecipazione proprio della premio Nobel Shirin Ebadi ad una seduta della Commissione stessa l'anno scorso.

Ricorda che nei giorni scorsi è avvenuta la liberazione di Narges Mohamadi e chiede notizie circa le sue condizioni di salute. Analogamente chiede informazioni circa le guardie carcerarie condannate a morte in Iran a seguito delle violenze poste in essere successivamente alle consultazioni elettorali. Auspica una interruzione della spirale della violenza a tutela dei diritti umani di ogni soggetto.

Auspica che l'odierna audizione possa fornire spunti sulle modalità per sostenere il processo di democratizzazione del paese e sulla situazione iraniana, estremamente instabile sotto numerosi profili.

Shirin EBADI nel prendere la parola informa preliminarmente che Narges Mohamadi successivamente alla liberazione non ha ancora purtroppo recuperato buone condizioni.

Richiama altresì la preoccupazione per la condanna inflitta ad una giornalista curda per le idee da lui espresse, nonché per l'avvenuto arresto di un importante giornalista impegnato sul fronte della tutela dei diritti umani.

La situazione in Iran desta preoccupazione sotto numerosi profili, da un lato per l'aumento del costo della vita e dall'altro per i ripetuti episodi di violazione dei diritti umani posti in essere da un regime sempre più debole, e rispetto al quale si è andata sviluppando una consistente opposizione. Peraltro, anche all'interno del regime medesimo ci sono voci discordi, poichè vi è una parte preoccupata che gli episodi di violenza e gli atteggiamenti di politica estera e interna possano condurre alla caduta del regime. Richiama che risulta di estremo interesse per la popolazione l'istanza di posti di lavoro e di maggiori libertà, a fronte dell'aumento del livello di povertà.

Dà conto degli episodi che si sono verificati nelle ultime due settimane nei bazar di Teheran e di altre zone dell'Iran, che sono chiusi in segno di protesta rispetto al Governo non solamente per motivi di pressione fiscale, ma anche per istanze di tipo prettamente politico rispetto a decisioni che hanno portato a sanzioni economiche contro l'Iran.

Ricorda altresì le tensioni etniche e gli attentati che si sono verificati in una moschea sciita e per ritorsione nelle zone sunnite. In tale contesto, l'opposizione tenta di non esasperare le situazioni.

Quanto ai modi con cui l'Occidente può esercitare una influenza sulla situazione iraniana, evidenzia la necessità di non concentrare l'attenzione esclusivamente sulla problematica del nucleare, soffermandosi invece sulla tutela dei diritti umani.

Dichiara la propria contrarietà tanto alla prospettiva di un attacco militare quanto alla proposta di sanzioni economiche che non farebbero che peggiorare le già difficili condizioni della popolazione, e suggerisce invece iniziative che incidano direttamente sull'apparato governativo, a livello di accordi commerciali ed economici, ma anche negando i visti di

ingresso per le delegazioni governative iraniane. Viceversa, costituirebbe un'importante forma di pressione quella di chiedere al Ministero degli esteri iraniano di fare ingresso nel paese per incontrare i rappresentanti della società civile, quali avvocati, giornalisti, artisti, studenti e leader dell'opposizione. Il Governo con tutta probabilità negherà il permesso, e tuttavia si darà un segnale di attenzione rispetto al popolo iraniano.

Prendono quindi la parola con domande e osservazioni il presidente MARCENARO, nonché la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) i senatori PERDUCA (PD) e FLERES (Pdl).

A tutti risponde la Premio Nobel Shirin Ebadi.

Il PRESIDENTE, chiude la seduta ringraziando Shirin Ebadi e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

La seduta termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 luglio 2010

114^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo

(Parere all'8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), le limitazioni di responsabilità civile, amministrativa e contabile ivi previste possono determinare profili di incompatibilità con il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 28 della Costituzione.

Propone pertanto di formulare un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul nuovo testo e sugli emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2224) Deputati META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando peraltro l'esigenza che, nella definizione delle procedure di trasferimento del personale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sia assicurato, in ogni caso, il pieno rispetto del principio dell'accesso per concorso agli impieghi pubblici, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 luglio 2010

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo: parere favorevole su testo ed emendamenti.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 luglio 2010

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(1720-B) Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contente; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) rimessione alla sede plenaria;

(2262) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: seguito dell'esame del documento conclusivo.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei

- consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
 - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
 - RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
 - BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
 - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
 - Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).
 - Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).
- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).

- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XXI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).

- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XXII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D’ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XXIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XXIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XXV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell’articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XXVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Simona VICARI ed altri. – Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma (1504).

- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).
 - LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).
 - PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
 - MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).
 - CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio

decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).

- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea» (n. 230).
- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria» (n. 232).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (2264) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (1843) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Mirella GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (978).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri (2094).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (2117).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

- e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004 (2157).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (2179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 (2170).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).

- CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna – (8029/10) (n. 64).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 9 e 15,15

ORE 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
- TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
- PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
- e della petizione n. 15 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate (169).

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare (2190).

ORE 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, in relazione all'affare assegnato relativo alle linee programmatiche dei nuovi vertici delle Forze armate (n. 367).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (2262).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia (2266).
 - Deputato META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 15

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (n. COM (2010) 289 definitivo).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi» (n. 225).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).

- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo*)

parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GRANAIOLA ed altri. – Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
 - MORANDO ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).
- Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 25 novembre 2005 concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 227).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva per l'anno 2010 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 231).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1728).
- Deputato GRIMONDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).
- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).

- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
- BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
- D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).

- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi (n. 68).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: esame del documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia (2266).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (n. 218).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale» (n. 228).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).
- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).

- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2202).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).

– AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).

– PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).

– SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).

– RIZZI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale (2198).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).

– POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).

– BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).

– LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XIV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).

– MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

– CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

– BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitari locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario (2133).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).
- Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimaldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne» (n. 229).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico: seguito dell'esame del documento conclusivo.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.
 - III. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro della salute, in merito alle problematiche relative alle materie prime atipiche utilizzate per i farmaci.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino» (n. 233).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, re-

lativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»
(n. 224).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività di protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Guido Bertolaso.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 13,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

– Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM (2010) 291 definitivo). (n. 65).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (n. COM (2010) 289 definitivo).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Federazione Unitaria SNA – UNAPASS.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14 e 14,15

ORE 14

Alla V Commissione della Camera:

- DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (*esame* A.C. 3638 Governo, *approvato dal Senato*)

ORE 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di Governo:

- Audizione del coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Davide Boni.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 8,30

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Al termine:

- Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14,30

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV» (n. 216).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione del Presidente e dell'Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 21 luglio 2010, ore 14,30

AUDIZIONI

- Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (*Doc. XXVII, n. 22*).
-

